

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
149.
SITZUNG
7 - 3 - 1968

Presidente: PUPP

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Interrogazioni e interpellanze	pag. 3
Disegno di legge n. 2:	
« Approvazione dello statuto del Fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale dipendente dagli enti locali nella regione » (rinviato dal Governo)	pag. 8
Disegno di legge n. 3:	
« Norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica » (rinviato dal Governo)	pag. 33

INHALTSANGABE

Anfragen und Interpellationen	Seite 3
Gesetzentwurf Nr. 2:	
« Genehmigung der Satzung des Fürsorge- und Ruhestandsfonds für das bei Gebietskörperschaften in der Region angestellte Personal » (von der Regierung rückverwiesen)	Seite 8
Gesetzentwurf Nr. 3:	
« Vorschriften zur Anwendung der Wertzuwachssteuer auf Baugrundstücke und des spezifischen Meliorationsbeitrages » (von der Regierung rückverwiesen)	Seite 33

Ore 10.25.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 29.2.1968.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

L'assessore Avancini scusa la sua assenza per motivi di famiglia; Fioreschy per motivi di salute; Raffaelli è a Roma.

La Giunta regionale ha presentato i seguenti nuovi disegni di legge:

- n. 126: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, concernente norme sull'ordinamento dei Comuni »;
- n. 127: « Costituzione del nuovo Comune di Sanzeno mediante fusione dei tre Comuni di Banco, Sanzeno e Casez in Provincia di Trento ».

Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni:

- n. 200: del cons. Sembenotti all'Assessore all'agricoltura sulla liquidazione dei contributi relativi ai danni alluvionali del novembre 1966;
- n. 201: dei cons. Pruner e Sembenotti al Presidente della Giunta regionale sull'opportunità di pubblicare sul Bollettino Ufficiale tutte le deliberazioni di spese dell'Ente Regione;
- n. 202: del cons. Sembenotti all'Assessore al commercio sulla questione della competenza di regolamentare i negozi alimentari del tipo « self-service »;
- n. 203: dei cons. Posch, Bernhart e Gebert-Deeg al Presidente della Giunta regionale sulla situazione degli operai della Società Lasa-Marmi.

Procediamo ora alla trattazione delle **interrogazioni e interpellanze**. Interrogazione numero 201 dei cons. Pruner e Sembenotti al Presidente della Giunta regionale:

Richiamando *il messaggio che il Partito Repubblicano Italiano ha inviato al Consiglio regionale in data 27 novembre 1967 contenen-*

te la proposta di stabilire una norma o una raccomandazione rivolta alla Giunta regionale in base alla quale tutte le deliberazioni di spese dell'Ente autonomo regionale dovrebbero venir pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

premettendo che il Gruppo consiliare del P.P.T.T. ebbe già, in via del tutto preliminare, ad esprimersi in senso favorevole a tale riguardo;

premessò e ribadito altresì che la pubblicità degli atti degli enti pubblici possa considerarsi una positiva partecipazione democratica nonchè preziosa «corresponsabilizzazione» del pubblico alla vita degli enti stessi per una sempre maggiore conoscenza e coscienza da parte di tutti dei problemi della società nostra in genere ed in particolare dei provvedimenti su base politica ed amministrativa più o meno idonei ad affrontare le reali situazioni di ordine economico e sociale;

accertato, almeno da parte nostra, che buona parte dell'opinione pubblica reclama la pubblicazione dell'attività amministrativa relativa agli impegni di spesa dell'ente pubblico in tempo utile per poter esercitare quel necessario ed indispensabile controllo politico che risulta inutile se eseguito solo in sede di esame dei conti consuntivi;

i sottoscritti Consiglieri regionali chiedono di interrogare il Signor Presidente della Giunta regionale per sapere:

1) quale è stata la presa di posizione della Giunta regionale in merito alla proposta presentata in Consiglio mediante il messaggio suaccennato;

2) quale capitolo di bilancio è ritenuto il

più idoneo per l'imputazione della spesa relativa alla menzionata pubblicazione;

3) se corrisponde inoltre al vero che sul probabile ed idoneo capitolo di bilancio che permette analoghe spese siano già stati presi accordi per altre iniziative a pregiudizio, almeno sul piano del sostenimento della spesa, di quella da noi proposta;

4) se è vero che la iniziativa prospettata dalla Giunta consista esclusivamente nella pubblicazione dell'attività svolta dall'Amministrazione regionale nel corso della legislatura che sta volgendo al termine, nel qual caso si potrebbe subito anticipare che per le popolazioni tutte molto maggiore interesse costituisce l'evoluzione attuale e prospettica dell'amministrazione pubblica in confronto alla rievocazione del passato che a volte ha assunto esclusivo carattere propagandistico-elettoralistico.

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.): Signor Presidente, prendendo lo spunto da una spesa prevista nella legge di bilancio, che è ricorrente ogni quattro anni, mi è venuta l'idea, che è stata poi sottoposta al parere di colleghi e anche del partito, di chiedere se l'on. Giunta e il Consiglio non volessero addivenire alla realizzazione di una utile iniziativa riguardante la pubblicazione di quelle deliberazioni che interessano in modo particolare l'ente autonomo regionale e che interessano i cittadini. Molte deliberazioni evidentemente sono di contenuto scarso per quanto riguarda le spese che sostiene l'ente autonomo, quindi anche per il fatto che sono ricorrenti o che sono spese di ordinaria amministrazione, obbligatorie, fisse ecc., queste necessariamente non ricadrebbero in quella iniziativa di pubblicazione che noi abbiamo richiesto se

la Giunta riteneva utile realizzare. Invece altre spese di una certa rilevanza per la consistenza stessa, e in modo particolare per quanto riguarda la diversità di impostazione che si constata da un esercizio all'altro, e che nella impostazione *sic et simpliciter* della posta di bilancio, cioè del capitolo di bilancio che ha una dizione generica, alle volte anche poco accessibile e poco chiara, per queste spese, dicevo, io ho proposto, mediante questa interrogazione, la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o forse attraverso altra pubblicazione. In parole povere, la deliberazione dovrebbe contenere gli estremi del destinatario e, anche se in modo succinto, la specie di spesa. Che questa sia una iniziativa di ordine nuovo, tutti lo sappiamo, e certamente andremo incontro a delle spese; se essa sarà ritenuta valida, io proporrei che venisse istituita una consulta o di funzionari o di funzionari affiancati da uno o due consiglieri regionali o da un assessore, comunque che ci sia una collaborazione fra la burocrazia e la amministrazione vera e propria, sotto una forma o l'altra, il che darebbe modo alla amministrazione di rendere meno onerosa l'iniziativa della pubblicazione di queste deliberazioni contenenti spese di denaro pubblico. Avviene purtroppo e frequentemente che l'opinione pubblica viene posta a conoscenza di determinate iniziative, di determinate spese sostenute dall'ente Regione, ma in modo confuso e non rispondente alla realtà. Ciò non perchè si dicano delle cifre diverse da quelle reali, ma per il solo fatto che vengono ripetute queste iniziative e queste spese attraverso la stampa e la radio diffusione, ogni qualvolta nell'iter burocratico amministrativo della spesa stessa si progredisce di un gradino, facendo nascere

quindi una confusione nell'opinione pubblica. Se ci fosse una raccolta di queste deliberazioni contenenti le spese, riuscirebbe più facile al cittadino rendersi conto di quella che è l'amministrazione, di quella che è la vita pubblica dell'ente. Io ritengo che questo possa anche essere utile agli effetti di un controllo politico da parte del cittadino e non solo di noi, consiglieri regionali, che abbiamo la facoltà, come è noto, di controllare in sede di uffici regionali quali sono le deliberazioni che vengono prese dalla Giunta stessa. Esiste infatti la facoltà da parte di ogni consigliere di controllare, certamente con dispendio di tempo e di fatica, ma i consiglieri regionali non costituiscono il nerbo della nostra società, il nerbo della nostra cittadinanza, la quale non sempre riesce ad avere le informazioni di cui necessita. Direi che questo controllo politico che spetta anche al cittadino, al comune cittadino, distante dall'ambiente dell'amministrazione regionale, sia una esigenza legittima da assecondare, da giustificare, e anche da salutare con entusiasmo da parte nostra, perchè l'interesse dell'opinione pubblica nei confronti della nostra Regione, dimostra che questa amministrazione ha una validità sua propria, ha un valore suo proprio.

Per completare quello che è il contenuto della nostra interrogazione diciamo con un messaggio inviato da un partito, non rappresentato direttamente in questo Consiglio, è stata fatta la stessa proposta, è stato posto lo stesso quesito, e chiedo appunto quale esito questo quesito ha avuto da parte dell'amministrazione. Se la on. Giunta ritiene di dover o poter accedere ad una proposta di questo tipo, penso sia utile istituire un apposito capitolo di bilancio, o se ciò non dovesse essere più possibile in ba-

se a quella che è una prassi ormai in vigore da molti anni, penso sia necessario fare una legge che stabilisca questo principio e i necessari fondi per far fronte alla iniziativa stessa. Nel bilancio c'è una spesa prevista per pubblicazioni che sono poco ben definite nel capitolo stesso. Se nel segreto dei propositi della Giunta dovesse essere prevista una quota di quella spesa per pubblicazioni della vita della Regione per questa iniziativa, la mia interrogazione la riterrai superata e mi dichiarerei in tal caso soddisfatto.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Dico subito al cons. Pruner che la Giunta non ravvisa le motivazioni adeguate o sufficienti per arrivare a quelle proposte formulate nella interrogazione. Noi giudichiamo che non vi siano quindi elementi nuovi portati in questa illustrazione della interrogazione, tali che ci possano portare a dare pubblicazione nel Bollettino della Regione delle delibere che vengono prese dalla Giunta regionale. Ci sono motivi ovviamente di merito che ci portano ad assumere questo atteggiamento, sono motivi anche di possibilità di carattere tecnico, sui quali tuttavia non vorrei intrattenermi più dello stretto necessario; cioè io dico che le delibere, come tali, hanno la loro pubblicità, anche rilevata poco fa dal cons. Pruner, nel senso che egli stesso, utilizzando la sua funzione di consigliere regionale, può all'occasione chiederne conoscenza. Sono delibere che, comunque, hanno carattere anche di pubblicità e come tali, come atti definitivi, come atti pubblici definitivi possono essere all'occorrenza anche impugnati, in

quanto si ravvisino elementi che non consentono di giudicarli, nel profilo della legittimità od altro, attendibili.

Per il resto non vedo perchè tali delibere della Giunta che, oltretutto, sono 3000 mediamente all'anno, abbiano da avere una integrale, quale dovrebbe essere praticamente, pubblicazione in un Bollettino ufficiale, tenuto conto che il cons. Pruner non vorrà riferirsi alla sola parte dispositiva, ma vorrà evidentemente pensare anche che esse debbano contenere tutte le premesse, perchè esse ovviamente potrebbero illustrare le motivazioni attraverso le quali la Giunta regionale è arrivata ad una certa conclusione. Questo evidentemente comporterebbe oltre tutto, ripeto, ma mi trattengo solo momentaneamente su questo aspetto, un certo impegno in sede tecnica e di spesa che abbiamo calcolato così, per pura curiosità comunque, intorno ai 30 milioni all'anno solo per raggiungere questo scopo. Ma ripeto, se il cons. Pruner, e questo è l'argomento che mi pare di poter sostenere, ritiene che questo abbia da avvenire per una maggiore conoscenza e per un maggiore controllo politico della attività della giunta, io dico che i consiglieri regionali possono benissimo esercitarlo nelle sedi proprie, quale questa anche attraverso idonee interrogazioni. Non ravviso nella pubblica opinione una così grande spinta a conoscere il perchè e il motivo delle decisioni che vengono assunte dalla Giunta; esse oltretutto hanno in ogni caso una pubblicità normale, l'ha ricordato il cons. Pruner, attraverso la stampa e attraverso la radio e, ripeto, per quanto all'opinione pubblica questo interessa, mi pare che questa forma di pubblicità ciò sia più che sufficiente.

Il controllo politico, al quale si è riferito il cons. Pruner, venga esercitato dai signori

consiglieri nel modo che ritengono più idoneo, attraverso le forme che il regolamento prevede. Noi possiamo all'occorrenza, e questo si può fare benissimo, prevedere che all'albo del palazzo della Regione vengano affisse le delibere prese dalla Giunta, questo si può prevedere, questo si potrebbe fare, non c'è contrarietà ad accettarlo, ma, ripeto, non più in là di questo, perchè non ravvisiamo motivi idonei perchè a questo si arrivi.

Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione, quella nella quale si parla delle pubblicazioni che sono in previsione per illustrare l'attività della Regione nel quadriennio, dico che, come il cons. Pruner sa, un apposito capitolo di bilancio è stato previsto e questo è il normale capitolo di bilancio, che per l'occasione evidentemente è stato rinforzato, perchè il capitolo di bilancio che è dedicato alla illustrazione dell'attività della Regione ha la pubblicizzazione di questa attività, e si è rinforzato quest'anno per poter consentire la pubblicazione di una idonea pubblicazione, che illustri le attività della legislatura. Ricordo al cons. Pruner incidentalmente che analoga iniziativa venne presa dalla Giunta anche della quale lui faceva parte nello scorso quadriennio. Mi pare che questo non trovò ostacoli da parte del cons. Pruner, anzi immagino che egli ravvisò ovvio che, alla conclusione di una legislatura, l'amministrazione pubblica rendesse conto ai cittadini, attraverso questa forma, di quanto aveva fatto, di quanto aveva operato. Penso che questo sia più che normale e più che attendibile da farsi, anzi necessario e indispensabile un rapporto fra eletti ed elettori e comunque tra pubblici amministratori e cittadini. Quindi questa iniziativa verrà mantenuta, come è stata fatta in ogni altra legislatura dalle preceden-

ti Giunte, e per questa si sono previsti adeguati fondi in capitolo di bilancio. Mi pare con ciò di aver risposto anche ai quesiti posti dal cons. Pruner nella sua interrogazione, questo mi pare che escluda anche altri tipi di iniziative come quelle accennate di una partecipazione di commissioni consiliari od altro alla elaborazione di questi strumenti di informazione. La Giunta risponde come tale e ritiene di poterlo fare in modo adeguato, e, ripeto, i signori consiglieri nelle sedi proprie potranno chiedere conto alla Giunta di quanto ha fatto o non ha fatto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.): Ringrazio il signor Presidente della sua esauriente e dettagliata risposta, però sotto il profilo della sostanza devo ribadire che io non sono soddisfatto. Ribadisco che io riconosco valida l'iniziativa di pubblicare il resoconto dell'attività del quadriennio della Giunta, ritenuta tale anche nelle passate legislature, ma aggiungo che la conoscenza immediata delle più importanti iniziative e delle maggiori spese che si traducono quindi in una politica attiva amministrativa dell'organo riveste maggiore importanza per una determinata categoria di cittadini, per quelli che sono molto più vicini e molto più interessati alla cosa pubblica. Non è che una cosa escluda l'altra. Se fosse possibile, senza grandi dispendi e senza grandi messe in scena di organi e di commissioni, — io ho detto tanto per dire che una iniziativa del genere può essere accompagnata dalla collaborazione, anche minima, di consiglieri o di amministratori direttamente nell'organo esecutivo della Giunta o di soli funzionari anche —, sarebbe una proposta questa che indica un tentativo di vedere se è conveniente

e valido un tipo di iniziativa del genere. Non è che io insista nel voler che si crei qualche cosa di mastodontico, di elefantiaco per le 3.000 delibere, che so cosa significano, ma si potrebbe cercare di ridurre al minimo il contenuto delle maggiori iniziative, succinto anche nel dispositivo e nella parte introduttiva delle delibere.

Detto questo, non lascio cadere nel vuoto quella che era la nostra proposta, e vedrò se varrà la pena di riproporla mediante un altro documento che eventualmente mi riserverei di presentare, ma sempre entro questi limiti.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Sembenotti all'assessore all'agricoltura sui danni alluvionali.

BOLOGNANI (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Nel momento attuale non sono in grado di dare la risposta, sto predisponendo gli atti per darla quanto prima.

PRESIDENTE: Manca l'assessore Albertini e perciò faremo domani le altre interrogazioni. Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno:

Disegno di legge n. 2: « Approvazione dello statuto del Fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale dipendente dagli enti locali nella Regione » (rinviato dal Governo).

Sono stati presentati dalla Giunta diversi emendamenti.

La parola all'assessore Nicolodi per la lettura della relazione agli emendamenti.

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): (*legge*).

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola in discussione generale? Metto in votazione il

passaggio alla discussione articolata: approvata a maggioranza con 3 voti contrari.

Art. 1

ISTITUZIONE DEL FONDO

E' istituito il Fondo di previdenza e di quiescenza per i dipendenti dalla Regione Trentino-Alto Adige, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali per il turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate o consorziali, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopra elencati esistenti nel territorio della Regione Trentino - Alto Adige.

Il Fondo di previdenza e quiescenza, che in seguito sarà richiamato con la denominazione di « Fondo », ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma; ha sede legale in Trento e, per gli affari concernenti la provincia di Bolzano, un ufficio in Bolzano ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, con appositi provvedimenti legislativi, iscrivere al Fondo di previdenza e di quiescenza, indicato nel precedente comma, i propri dipendenti e quelli delle amministrazioni delle aziende e degli enti sui quali le Province hanno potestà legislativa.

Qui la Giunta ha fatto una proposta di emendamento sostitutivo al testo della Commissione: « è costituito in istituto autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge costituzionale 26.2.1948, n. 5 ».

Chi chiede la parola all'art. 1? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Non so se ricordo male, ma non avevamo l'altra volta iniziato la discussione su questo disegno di legge? Io mi ricordo di aver detto qualche cosa in proposito e di aver rivolto delle precise domande all'on. Giunta, domande che evidentemente sono costrette a ripetere. Mi pare di aver preso la parola su questo argomento, la discussione generale è stata già iniziata, e poi si era deciso di rinviarla ad oggi, non mi ricordo più per quale motivo.

PRESIDENTE: Abbiamo lasciato passare alcuni giorni per dare tempo ai consiglieri di rivedere gli emendamenti, che erano parecchi.

CORSINI (P.L.I.): Io avevo già parlato.

PRESIDENTE: Prego di ripetere.

CORSINI (P.L.I.): Va bene, ripeterò. Avevo rivolto una domanda precisa alla Giunta, e mi aspettavo che venissero date delle spiegazioni e delle giustificazioni sul piano giuridico. La domanda era questa: se pensava di poter assicurare al Consiglio che c'è qualche possibilità di superare le fondamentali pregiudiziali poste dal Governo a questo disegno di legge, che va ormai avanti dal 1962.

La situazione è stata questa. In un primo momento il Governo ha rinviato in data 6 novembre 1963 il primo disegno di legge in questa materia approvato dal Consiglio regionale, per questi due motivi: primo, arrogando la illegittimità per la estensione della disciplina alle province di Trento e di Bolzano, agli istituti autonomi delle case popolari, alle amministrazioni separate per usi civici, considerando questa estensione al di fuori dei limiti statutari attribuiti alla potestà legislativa della Regione. La seconda motivazione di rinvio è stata quella della mancanza di norme di attuazione dello

Statuto, ai fini della pratica assunzione della funzione di disciplinare i settori che non rientrano nella competenza legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 11, punti 1, 8 e 11, dello Statuto.

Allora abbiamo rivisto questo disegno di legge e abbiamo, in un certo senso, accolta, almeno in parte, la prima motivazione di rinvio da parte del Governo; senonchè il nuovo disegno di legge è stato anch'esso rinviato dal Governo, appoggiando questo rinvio su una motivazione ulteriore, una terza motivazione, oltre alle prime due della prima lettera di rinvio. Infatti nella lettera del Commissario del Governo, di data 3 dicembre 1963, contenente le ulteriori, noti bene signor assessore, le ulteriori delucidazioni ed osservazioni, il Governo si riferisce alla competenza a disciplinare la materia, più agli art. 4 e 5 e all'art. 6 dello Statuto, in relazione alla potestà legislativa nelle materie di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto: ordinamento dei comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e via dicendo. Rimane però la questione della competenza spettante in materia alle Province, sui dipendenti delle Province e degli altri enti, che non spettano per Statuto a competenza della Regione. Poi rinforza ancora una delle motivazioni del primo rinvio: « Solo le norme di attuazione possono spostare il passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione »; e infine, la cosa molto importante è quella che ci sarebbe « una esorbitanza di limiti della legislazione regionale in materia di previdenza e di assicurazioni sociali, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto. L'articolo citato infatti, — e questo l'abbiamo usato anche noi più volte in questo senso —, conferisce la facoltà di emanare norme legislative nel campo della previdenza e delle assicurazioni sociali, ma esclusivamente allo scopo di integrare le dispo-

sizioni delle leggi dello Stato. Una regolamentazione autonoma nel settore pensionistico dei dipendenti degli enti locali, se non in funzione integrativa, si tradurrebbe nell'esercizio di una funzione sostitutiva in materia, superandosi i limiti delle attribuzioni costituzionali della Regione stessa, ed operando in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ».

Ora noi abbiamo rivisto una volta questo disegno di legge, c'è stato rinviato, lo ripresentiamo qui in un nuovo testo che, però, all'art. 1 contiene la stessa materia soggetta alle stesse identiche osservazioni del Governo che sono state fatte per gli altri due. E' inutile che noi siamo chiamati qui a discutere, ad approvare un nuovo testo, che cade sotto le stesse osservazioni, a meno che, questa era la domanda che avevo fatto, a meno che la Giunta non abbia raggiunto la convinzione e non voglia trasferirla anche in noi, che, attraverso contatti con gli organi ministeriali, si sono sciolte queste questioni pregiudiziali, particolarmente importante quella avanzata dal Ministero del tesoro, altrimenti valeva la pena di riapprovare il testo precedente, così come stava, per cercare di adire alla Corte costituzionale, e per non continuare a gingillarci con delle speranze che diamo ad una amplissima categoria, senza voler mai arrivare alla conclusione.

Una delle due perciò: o la Giunta ha la possibilità di darci queste assicurazioni, o altrimenti ritorniamo allo stesso testo precedente, in modo che si possa configurare il caso di un ricorso alla Corte costituzionale. Io vorrei sentire la Giunta rispondere qualche cosa su questi temi.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola al cons. Vinante.

VINANTE (P.S.U.): Le argomentazioni

del Governo per rinviare questo progetto di legge le conosciamo, però non ci convincono anche per il fatto che abbiamo sentito un esperto in materia, il quale ha delle convinzioni del tutto diverse. Ora noi ci troviamo di fronte alle argomentazioni sollevate adesso dal collega Corsini, il quale dice: signori consiglieri, o abbiamo una certa tranquillità che la Giunta possa, con motivazioni e argomentazioni nuove, convincere il Consiglio che vale la pena di tentare nuovamente l'approvazione della legge, oppure noi dobbiamo riconfermare in toto il precedente progetto di legge e andare alla Corte costituzionale. A nome del gruppo socialista, devo dire che non sono convinto che si debba scegliere la seconda soluzione, cioè andare alla Corte costituzionale, anche se la Giunta, non darà l'assicurazione che il progetto di legge avrà la fortuna di essere approvato. Pur tuttavia, tenuto conto dell'argomento fondamentale di notevolissima importanza, che se noi, attraverso a degli appoggi politici, possiamo arrivarci, — e mi pare che il signor assessore su questo in commissione non abbia escluso l'esistenza di una certa possibilità, — senza una precisa garanzia, però l'adire alla Corte costituzionale significherebbe chiudere definitivamente la porta, qualora la Corte costituzionale avesse da dichiarare illegittima, incostituzionale la legge. Il progetto ora presentato è migliorativo in molte questioni. L'affermare la cessazione degli obblighi assicurativi per gli iscritti all'INADEL e altre istituzioni, l'affermare che il fondo provvederà a dare l'indennità di buona uscita, che i contributi già versati agli altri enti o istituti saranno versati dagli stessi al fondo, sono tutte argomentazioni di notevole importanza. Io non sono d'accordo sulla posizione presa dal P.L.I., cioè dal collega Corsini, il quale vuole l'assicurazione della Giunta che la strada che noi riteniamo sia la strada che ci

porterà all'obiettivo, che ci porterà alla meta. Io penso che, pur avendo soltanto una speranza di poter ottenere l'approvazione di questo progetto di legge, valga la pena di ritentarlo con le modificazioni apportate, modificazioni di natura sostanziale e modificazioni remunerative sicuramente in rapporto a quello che era il precedente progetto di legge.

Per cui noi dichiariamo che questo disegno di legge darà un apporto notevolissimo nel campo previdenziale a tutti gli enti esistenti nella Regione, e perciò, così modificato, lo rappresentiamo per ritentare ancora la strada del Governo.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 1? La parola al cons. Gazzi.

GAZZI (A.C.A.): Il cons. Corsini non ha bisogno della mia difesa o di dire, per parte mia, alcune cose a sostegno della sua tesi, perchè ha senz'altro una grande capacità, ma quello che egli domanda mi sembra sia la chiarezza, chiarezza nel sapere se il Consiglio si può muovere in una direzione o nell'altra. Mi sembra che questo sia anche un desiderio più che giusto, anche per non far attendere chi attende ormai da anni, ancora altri anni con la certezza di rivedere il progetto di legge ritornare un'altra volta in aula del Consiglio regionale. Chi aspetta, aspetta da anni e finirà con l'attendere ancora, perchè se il Governo ha respinto questa proposta di legge, così come era stata formulata, e il Consiglio la ripropone nella sua sintesi, uguale come è stata formulata negli anni precedenti, non vedo quale sia la ragione per la quale il Governo la debba accogliere. Se le opposizioni per parte del Governo hanno dei precisi richiami, perchè noi li dobbiamo sottacere? Perchè non li dobbiamo mettere davanti? Perchè ci dobbiamo nascondere e perchè non

possiamo anche adire veramente alla Corte costituzionale per sapere una buona volta se si ha o non si ha questo diritto? Perchè il fatto di non voler ricorrere alla Corte costituzionale per non veder cadere un domani questa nostra prerogativa, mi sembra che sia il nascondersi dietro un dito. Io ritengo che sia più che giusto il sapere eventualmente dalla Giunta un qualche cosa in merito, se effettivamente ci sono delle ragioni che ci pongono davanti a una nuova situazione, che ci pongono nella situazione di poter appoggiare questi emendamenti, perchè altrimenti proprio francamente non riesco a capire per quale ragione noi dobbiamo rimandare al Governo una legge che è già stata respinta con le stesse motivazioni che ci rivedremo riproposte. E' una legge che continua ad essere modificata e quindi, se ho ben capito anche dall'intervento dell'altra volta del cons. Corsini, è una continua proposta di legge nuova, e naturalmente il Governo ha tutte le ragioni per poter dire e ribadire le sue posizioni. Ma perchè vogliamo trastullarci, perchè vogliamo perdere il tempo in questa maniera? Abbiamo perso 5 anni, abbiamo fatto sognare la gente che aspetta questa regolamentazione, e perchè dobbiamo farla attendere ancora? Io mi chiedo se c'è una ragione in questo senso, perciò quanto ha chiesto il collega Corsini è giustissimo, a mio avviso: vediamo se ci sono delle nuove ragioni, ed eventualmente su queste nuove ragioni ci troverete senz'altro consenzienti, ma se non ci sono come possiamo noi aderire a queste vostre richieste? Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io confesso che discussioni di questo genere non le capisco, e mi scusino i colleghi che mi hanno preceduto se lo dichiaro apertamente. Noi dovremmo chie-

derci alla Giunta, da quello che ho capito, che ci dia assicurazione che questo disegno di legge ha già la probabilità di passare attraverso il visto del Governo. Questo mi pare, in sostanza, quello che i colleghi che mi hanno preceduto chiedono. Se questa assicurazione, se questa probabilità, attraverso i soliti contatti che si hanno a Roma, non dovesse esserci, si dice, è meglio presentare un altro testo di disegno di legge, cioè il testo che è già stato respinto dal Governo, allo scopo di provocare un giudizio della Corte costituzionale. Ora mi pare che un ragionamento di questo genere pecchi innanzitutto, mi consentano i colleghi, di non approfondita conoscenza delle norme di procedura che regolano la discussione dei nostri disegni di legge, perchè se la Giunta ha presentato questo testo di disegno di legge è evidente che ritiene che su questo testo si debba svolgere la discussione, e su questo testo richiede l'approvazione del Consiglio regionale. Non penso che se la Giunta ritenesse di dover scegliere un'altra soluzione, avrebbe presentato questo testo, che è un testo nuovo rispetto a quello che è stato respinto o non visto dal Governo. Ed allora questo problema qui non si pone nemmeno, dobbiamo discutere sul testo di legge che ci ha presentato la Giunta e, discutendo questo testo di legge, mi sembra ingenuo di dover chiedere alla Giunta che ci dia assicurazioni o quasi che questo testo verrà visto dal Governo. Se il Governo non lo visterà, ed è nel suo pieno diritto, lo respingerà, noi lo riapproveremo se lo crederemo e lo modificheremo se lo crederemo, seguirà l'iter di tutti i disegni di legge. Se lo riapproveremo nello stesso testo il Governo, sempre che lo ritenga opportuno, potrà ricorrere alla Corte costituzionale, se viceversa lo riapproveremo in un testo modificato allora il Governo lo riterrà legittimo, il disegno di legge verrà promulgato. Ma tutto questo

mi sembra che dimostri che noi ci troviamo in presenza di un normale disegno di legge sul quale deve essere fatta la discussione che ogni normale disegno di legge comporta, nella quale ogni gruppo potrà esprimere il proprio parere, potrà essere d'accordo, potrà essere dissenziente, senza bisogno che si debbano seguire forme anomale di discussioni, senza che si debbano seguire richieste non pertinenti, vorrei dire. Anche perchè, in definitiva, per quale motivo noi ogni volta o spesse volte, quando discutiamo un disegno di legge ci dobbiamo preoccupare se il Governo lo visterà o se il Governo non lo visterà? Mi pare, scusatemi, ve lo dice un antiregionalista, che quando noi esercitiamo questa nostra funzione siamo investiti di una prerogativa, di fronte alla quale non ci dobbiamo preoccupare delle conseguenze e degli atteggiamenti che potrà tenere il Governo, sui quali potremmo essere d'accordo ma sui quali potremmo anche non essere d'accordo, proprio per la difesa di questa prerogativa, che è in fondo la prerogativa principale sulla quale è basata la nostra funzione legislativa.

Quindi, per parte mia sono d'accordo nella discussione sul testo che è stato presentato dalla Giunta, dirò che sono contrario a questo disegno di legge, oltre che per ragioni di merito anche per una ragione di carattere giuridico-costituzionale. Io ho sempre sostenuto che dove non vi sono le norme di attuazione, e questo in aderenza a quello che ci ha insegnato e continua ad insegnarci la Corte costituzionale, dove non vi sono norme di attuazione, e qui non ve ne sono, noi non abbiamo la possibilità di esercitare la nostra competenza legislativa. Quindi, sicuramente contro questo disegno di legge il mio gruppo si schiererà.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini per la seconda volta.

CORSINI (P.L.I.): Io, specialmente dopo l'intervento di Mitolo, devo presupporre probabilmente di non essere riuscito a spiegarmi bene. Il primo intervento di questa mattina è stato fatto un po' accaloratamente perchè mi sembrava che, prima di proseguire nella discussione, si dovesse dare una certa risposta ad una domanda da noi presentata nella seduta precedente. Comunque il ragionamento semplicissimo, collega Mitolo, è questo qui: noi stiamo adesso discutendo un disegno di legge che in parte, a mio avviso non essenziale, ha mutato l'altro disegno di legge che è stato respinto per la seconda volta dal Governo. Mutuandolo anche di una sola virgola noi sappiamo che viene considerato un disegno di legge nuovo, e pertanto anche per la variazione di una sola virgola questo disegno di legge va incontro alla consueta procedura: noi lo approviamo, il governo ce lo rinvia, come rinviasse un disegno di legge nuovo qualsiasi, noi ci troveremo qui a doverlo ridiscutere nella migliore delle ipotesi, migliore dal punto di vista della brevità di tempo, lo riapproveremo così come è, e allora arriveremo in quel momento a sentire la pronuncia della Corte costituzionale.

MITOLO (M.S.I.): Sempre che il Governo lo chieda e che nel frattempo come per la legge sulle casse di malattia . . .

CORSINI (P.L.I.): Ecco Mitolo, adesso procedo, se tu consenti. Poichè i mutamenti di questo nuovo disegno di legge e anche degli emendamenti proposti dalla Giunta il 29 febbraio, qualche giorno fa, a mio avviso non sono tali da togliere quelle motivazioni, che sono veramente pregiudiziali, avanzate ripetutamente dal Governo, mi sembra una perdita di tempo. Non solo mi sembra una perdita di tempo, ma mi sembra anche una mala azione che

si compie nei confronti delle categorie interessate, che noi stiamo coltivando nella loro speranza dal 1962 ad oggi e, ribatto, poichè questo disegno di legge non è tale da togliere di mezzo le motivazioni fondamentali di rinvio, coltiveremo questa fiducia ancora per un anno o per un anno e mezzo o per quanto sarà. Ci sono di mezzo due elezioni, sappiamo benissimo come vanno queste cose, probabilmente ne riparleremo alla prossima legislatura. Questa la forma principale del mio ragionamento.

Per quanto poi concerne la richiesta fatta alla Giunta, innanzitutto io devo ringraziare il collega Vinante che, forse senza accorgersene, l'ha appoggiata pienamente. L'ha appoggiata pienamente perchè a un dato momento dice: se la Giunta la presenta vuol dire che, attraverso i canali politici, è la frase che hai usato tu, avrà avuto una certa assicurazione oppure avrà delle speranze che, attraverso i contatti politici, potrà essere approvato. Era quello che domandavo alla Giunta, domandavo proprio questo: se la Giunta crede, attraverso a dei contatti o con gli organi ministeriali o attraverso a dei contatti politici, di avere una maggior speranza di quella che aveva le volte precedenti, che cioè il Governo non insisterà su queste motivazioni pregiudiziali, ce lo dica, e noi lo approveremo, sapendo tuttavia che siamo di fronte ad una speranza. Ma se niente di tutto questo è intervenuto io sono convinto che le motivazioni pregiudiziali del Governo restano in piedi tutte, dalla prima fino all'ultima, anche di fronte a questo nuovo testo del disegno di legge.

C'è poi, se mi si consente dire, un'altra preoccupazione che mi muove. Noi abbiamo tutto il diritto di fare qualche cosa di simile per il personale dipendente dalla Regione, il Governo non ci nega questa potestà, il Governo ce la riconosce. Nelle motivazioni di rinvio

che « i provvedimenti in materia previdenziale pensionistica possono riferirsi all'art. 6 dello Statuto, solamente però nei confronti del proprio personale, ma non nei confronti degli enti locali siti nel territorio della Regione ». Ora, noi per avere tutte quante le pecore nella stalla, sapendo che tutte queste pecore non possiamo portarle dentro nel recinto, perchè queste motivazioni fondamentali ci sono, continuiamo a mantenere una situazione che, proprio per la presentazione del disegno di legge, crediamo che debba essere e possa essere migliorata nei confronti del personale dipendente dalla Regione. Anche qui, riflettendo un poco, si può forse fare quello che abbiamo fatto più di una volta, cioè scindere le due parti, presentare un disegno di legge che riguardi un gruppo del personale, che può passare, e presentare un secondo disegno di legge per la facoltà da parte degli altri enti di aggregarsi a questo fondo regionale. Anche questo mi pare abbastanza ragionevole, abbastanza meditato. Perchè noi dobbiamo tenere un gruppo di persone in una situazione che crediamo di dover migliorare perchè vogliamo portar dentro tutti quanti? Naturalmente tutto questo mio ragionamento è fondato su una convinzione pregiudiziale: che le motivazioni di rinvio del Governo sono grosse, sono sostanziali, e che non sono state tolte di mezzo neanche con questo nuovo testo. Allora la mia domanda mi pare non solamente logica dal punto di vista della procedura della legislazione, ma mi pare anche molto pensosa di quelli che sono gli interessi del personale, che da anni aspetta questa soluzione. Ecco questo, però io adesso chiudo, la Giunta faccia quello che credo e noi faremo anche quello che crediamo in sede di votazione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola all'art. 1? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich bin mir voll und ganz der Schwierigkeiten bewußt, denen wir mit diesem Gesetzentwurf entgegengehen. Denn ich habe mich schon damals mit dem Argument eingehender befaßt und hatte, zumindestens das erste Mal, doch einige Hoffnungen, daß dieser Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben bzw. auch von Rom genehmigt werden könne. Wir haben hier die Einwendungen vernommen, die die Regierung zum Gesetzentwurf des Jahres 1964 gemacht hat und die heute praktisch noch ihre volle Geltung haben. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie seinerzeit der zuständige Assessor in der Kommission und auch im Regionalrat erklärt hat, er hätte mit seinen Parteikollegen in Rom Fühlung aufgenommen und die Vertreter seiner Partei wären zumindest nicht abgeneigt gewesen, diesen Gesetzentwurf durchgehen zu lassen; es seien jedoch auf anderer Seite, von anderen Ministerien aus Schwierigkeiten gemacht worden. Ich weiß auch, daß in Rom, wie gesagt, nicht alle derselben Meinung sind, daß sich jedoch eine Mehrheit gebildet hat, die gegen diesen Gesetzentwurf eingestellt ist. Nun könnte ich mir vorstellen, daß sich in der Zwischenzeit doch einiges geändert haben könnte. Deshalb sind wir auch dafür, diesen Gesetzentwurf nochmals zu verabschieden, selbstverständlich mit allen Verbesserungen, die man anbringen kann. Denn es wäre doch nicht richtig, den Gesetzentwurf nur so um des Verabschiedens willen mit allen Mängeln nochmals zu verabschieden. Ich bin voll und ganz dafür, auch diese Verbesserungen, die vom Regionalausschuß und vom zuständigen Assessor eingebracht worden sind, anzubringen.

Ich bin immer noch dafür, das gesamte Personal in diesen Fonds miteinzubeziehen, also nicht nur die Angestellten der Region, sondern überhaupt alle Angestellten der Lokal-

körperschaften. Denn nur durch die Schaffung eines gemeinsamen Fonds für alle Angestellten der Lokalkörperschaften — also Region, Provinzen, Gemeinden usw. — wird ein Fonds geschaffen, der voll und ganz seinen Zweck erfüllt. Gleichzeitig würde man noch erreichen, daß alle diese Angestellten eine gleiche Behandlung erfahren, daß nicht die Angestellten einer bestimmten Körperschaft — in diesem Falle wären es die der Region — besser behandelt werden als die Angestellten irgendeiner Gemeinde oder der Provinz. Also aus zweifachen Gründen bin ich und sind wir dafür, daß dieser Gesetzentwurf noch in dieser Form verabschiedet wird, um alle auf die gleiche Ebene zu stellen und eben diese ungleichen Behandlungen zu vermeiden.

Wenn dann dieser Gesetzentwurf nach Rücksprache und Absprache mit der Zentralregierung so nicht durchgehen sollte, und auch für die Zukunft keine Aussicht bestünde, ihn so durchzubringen, dann glaube ich, sollte der Regionalausschuß die Möglichkeit überprüfen, diesen Fonds zumindest für seine Angestellten zu errichten. Und wenn dieser Fonds von der Region für die eigenen Angestellten geschaffen wird, dann wäre es z.B. ohne weiteres möglich, auch die Angestellten der beiden Provinzen mit einzubeziehen; in diesem Falle bräuchte es nur eine Entscheidung der Landesverwaltungen, um ihre Angestellten auch in diesem Fonds einzuschreiben.

Also wäre es auf Grund der zugegebenen Zuständigkeiten, die auch von der Zentralregierung anerkannt sind, ohne weiteres möglich, für die Angestellten der Region den Fonds zu schaffen und auch die Angestellten der beiden Provinzen in den Genuß dieses Fonds gelangen zu lassen. Aber momentan wäre ich der Meinung den Gesetzentwurf einmal vorläufig so zu verabschieden und alles zu tun, um diesen

gemeinsamen Fonds für alle Angestellten der Lokalkörperschaften zu schaffen. Damit würde eine wesentliche Verbesserung, z.B. der Pensionen, im Vergleich zu den heutigen Zuständen erreicht werden und man könnte gleichzeitig noch Geld einsparen, denn man bräuchte praktisch weniger einzuzahlen und würde mehr herausbekommen. Ich glaube, diese zwei Gründe sind es schon wert, daß der Gesetzentwurf neuerlich überprüft und vom Regionalrat verabschiedet wird.

(Sono perfettamente consapevole delle difficoltà cui andiamo incontro con questo disegno di legge. A suo tempo mi ero infatti già occupato a fondo dell'argomento, nella speranza, almeno la prima volta, che il disegno di legge venisse approvato anche a Roma. Ci sono note le obiezioni sollevate dal Governo, in merito al disegno di legge del 1964, obiezioni tuttora validissime. Ricordo ancora molto bene che a suo tempo il competente Assessore aveva dichiarato alla Commissione ed anche al Consiglio regionale, di aver preso contatti a Roma con i rappresentanti politici del suo Partito i quali, almeno per parte loro, non si erano dimostrati contrari a questo disegno di legge; le difficoltà sarebbero tuttavia state sollevate da altre parti, da altri Ministeri. Mi è noto altresì come, sempre a Roma, i pareri fossero discordi e come si fosse formata comunque una maggioranza contraria a questo disegno di legge. Potrei supporre che qualcosa nel frattempo sia potuta mutare, per cui saremmo noi pure dell'avviso di votare nuovamente questo disegno di legge, previa ovviamente le opportune modifiche. Infatti non sarebbe giusto passare alla votazione così tanto per farlo, approvando di nuovo il disegno di legge con tutte le sue deficienze. Concordo in via assoluta sulla necessità di apportarvi le modifiche proposte dalla Giunta regionale e dal competente Assessore.)

Sono altresì ancor sempre favorevole all'inclusione nella Cassa del fondo di quiescenza, non soltanto del personale della Regione, ma di tutti indistintamente i dipendenti degli enti locali, — quindi Regione, Province, Comuni etc. — poichè istituendo un fondo di diritto comune, esso fondo verrebbe a soddisfare appieno allo scopo; si conseguirebbe inoltre un trattamento alla pari per tutto il personale, evitando così che i dipendenti di determinati enti — in questo caso sarebbero quelli della Regione — fruiscano di un trattamento migliore rispetto a quelli di un qualche Comune o della Provincia. Duplici sono quindi i motivi per cui sono, siamo favorevoli a che questo disegno di legge venga approvato in quella forma che consenta di porre tutti sullo stesso piano, onde evitare appunto un impari trattamento.

Se poi, dopo colloqui preliminari ed accordi con il Governo centrale, questo disegno di legge non dovesse essere accettato nella forma attuale e non sussistesse, neppure per il futuro, la prospettiva di condurlo in porto, allora ritengo che la Giunta regionale dovrebbe vagliare la possibilità di creare questo fondo di quiescenza almeno per i propri dipendenti, e qualora ciò si verificasse sarebbe senz'altro possibile includere, ad esempio, anche i dipendenti delle rispettive amministrazioni provinciali, nel qual caso sarebbe sufficiente una decisione in tal senso delle amministrazioni provinciali stesse.

Dunque, in base alle competenze concesse e riconosciute anche dal Governo centrale, sarebbe indubbiamente possibile creare per i dipendenti della Regione un fondo di quiescenza e far sì che possano parteciparvi e goderne anche i dipendenti delle rispettive amministrazioni provinciali. Per il momento sarei comunque dell'avviso di votare provvisoriamente questo disegno di legge nell'attuale formulazione

e di adoperarci quindi a creare un fondo di quiescenza di comune diritto per tutti i dipendenti degli enti locali. In tal modo si conseguirebbe, ad esempio, un sostanziale miglioramento delle pensioni in rapporto alle odierne esigenze e si verrebbe contemporaneamente a risparmiare, inquanto si dovrebbe in effetti versare meno denaro e se ne incasserebbe di più. Credo, per questi due motivi, valga veramente la pena che il Consiglio regionale riesamini ed approvi il disegno di legge in parola).

PRESIDENTE: La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Io penso, signor Presidente e signori consiglieri, che dal punto di vista strettamente economico e finanziario, una legge come questa, in una società e in uno Stato ben ordinato non avrebbe ragione di essere presentata, per il fatto che è noto ed è ovvio che, commassando tutti i versamenti ai fini della pensione, cioè avendo una massa, la più grande possibile, di persone che versano i contributi, ciò comporta dei vantaggi per gli assicurati, nel senso che si abbattano le spese generali e nel senso che, proprio sulla massa, è possibile creare delle condizioni di pensione migliori che non limitando il sistema pensionistico a una serie di gruppi, perchè in questo caso effettivamente la legge dei grandi numeri e altre leggi che presiedono a questo campo non opererebbero nella misura ottimale. Quindi, io penso che effettivamente se la questione delle pensioni fosse veramente regolata in maniera democratica, in maniera efficiente, dico che questa proposta di legge effettivamente non avrebbe ragione di esistere e sarebbe convenienza dei dipendenti della Regione dei dipendenti degli enti locali di far parte di un sistema assicurativo nazionale; ma pur-

troppo ciò non è, non lo è per questi dipendenti, non lo è per i dipendenti della previdenza sociale, che proprio oggi scioperano in tutta Italia di fronte all'autentico caos che si è creato e che perdura per quanto riguarda anche questo sistema di pensioni. Di fronte a questa situazione ritengo che sia giusto creare questa determinata cassa, la quale sia sotto il più diretto controllo degli enti locali, degli interessati, e quindi elimini quegli sperperi e quei prelievi che si sono purtroppo verificati in maniera macroscopica in questi anni, sia per quanto riguarda l'INPS, sia per quanto riguarda gli altri istituti della previdenza sociale, anche dei dipendenti pubblici. E' cosa ormai notoria che sono stati effettuati prelievi di centinaia di miliardi ai fondi di quella o quell'altra pensione e che a un certo punto queste determinate giacenze, questi determinati versamenti sui contributi previdenziali sono diventati l'obiettivo preferito da parte del Governo per effettuare i prelievi e destinare questi denari in senso che assolutamente non è compatibile con le finalità cui dovrebbero essere destinati.

Quindi, constatata la situazione e constatato che quanto meno creando questo determinato istituto è possibile migliorare la situazione dei dipendenti ed è possibile impedire che il Governo metta le mani su questi fondi, che è un vecchio vizio governativo, che risale nei decenni fra l'altro, siamo in favore della riforma evidentemente e della istituzione di questa cassa.

Questioni di carattere giuridico. Qui si citano le sentenze della Corte costituzionale in merito alla questione delle norme di attuazione. Ora io intendo precisare la posizione del nostro gruppo al riguardo. Noi assolutamente non siamo d'accordo che quanto afferma la Corte costituzionale sia verità rivelata. La Corte costituzionale ha una origine politica, per una

parte viene eletta dal Parlamento e quindi in sede politica, e per l'altra parte a un certo punto esprime posizioni politiche ugualmente. Se noi accettassimo come verbo le sentenze della Corte costituzionale e le considerassimo come qualcosa di perpetuo, di acquisito, di codificato, allora noi potremmo a un certo punto chiudere le istituzioni autonome, poichè l'orientamento della Corte costituzionale da qualche anno particolarmente, vorrei dire proprio in coincidenza con il crearsi del centro-sinistra a livello nazionale, è diventato sempre più limitativo, sempre più jugulatorio nei confronti delle autonomie, delle autonomie regionali e delle autonomie delle nostre due Province a statuto autonomo. Adesso è subjudice addirittura la possibilità di legiferare anche in materia di potestà primarie. Attualmente, l'abbiamo sentito ieri in Consiglio provinciale di Trento, attualmente appunto è sub judice anche la legislazione in campo urbanistico, sia della provincia di Trento, sia della provincia di Bolzano, perchè la questione è stata deferita alla Corte costituzionale, affermando che, non esistendo le norme di attuazione, neanche nelle materie nelle quali vige la potestà primaria della Regione e della Provincia è possibile legiferare. Ma se noi accettassimo questo stato di fatto e lo considerassimo come qualche cosa che scende dall'alto e che a un certo punto è una specie di dogma, non avremmo neanche più ragione di esistere come autonomia! La questione è che a un certo punto bisogna che le forze che credono nell'autonomia facciano tutto il possibile per resistere contro questa tendenza e fare in modo di invertirla. E quindi bisogna anche operare in modo che al vertice dello Stato, al Parlamento e anche in sede di Corte costituzionale quelle che sono le esigenze locali, quelli che sono gli interessi locali legittimamente protetti dalla Costituzione, siano valorizzati, siano difesi, e non ci sia

quindi nessuna forma di acquiescenza ad azioni intese ad intaccare, a sgretolare quel poco di autonomia che ancora resta. Questo rappresenta un secondo motivo per il quale riteniamo che questa legge debba andare avanti.

Sono state fatte effettivamente delle modifiche al disegno di legge che è stato respinto per la seconda volta dal Governo, va bene, ma non è quello che sposta sostanzialmente. L'importante a un certo punto è che adesso questa legge venga mandata avanti. Se il Governo la rinvia io credo, e penso che tutto il Consiglio sia d'accordo, che questo disegno di legge debba essere riapprovato e a un certo punto si vada di fronte alla Corte costituzionale, si nominino dei patrocinatori che effettivamente non siano solamente dei giuristi, ma che a un certo punto sappiano anche esprimere quelle che sono le situazioni economico-sociali che stanno di dietro. E' una cosa importante anche questa, perchè il mero avvocato, il mero giurista, il quale solamente si limita al campo dello stretto diritto, io ritengo che in queste cose non sia il più qualificato a patrocinare la causa degli istituti autonomi; direi che debbano esserci persone, le quali siano notevolmente esperte nel campo del diritto ma anche coscienti della causa che difendono e quindi che conoscano anche quelle che sono le ragioni economico-sociali che stanno dietro ai provvedimenti politici, che sono quelli che legislativamente emana la nostra Regione. Pertanto noi riteniamo che è inutile perdere tempo, si approvi questa legge, ed essa verrà probabilmente respinta. Io non credo molto, cons. Tanas, agli accordi di vertice, per la verità, se andate giù a parlare con Pieraccini, a parlare con Mancini, a tentare di premere, sempre cosa meritoria, sempre cosa che deve essere fatta, ma di fronte a una tendenza chiaramente e fermamente antiautonomistica, quale è in atto a livello nazionale, ci

vuole ben altro per invertire questo processo! Devono essere messe in moto altre forze politiche, bisogna resistere a tutti i livelli, bisogna investire le popolazioni, bisogna che ci sia una politica e non solamente qualche cosa di formalistico. Comunque sia, la legge purtroppo verrà rinviata, perchè a parte tutte le questioni giuridiche, al Governo fanno comodo i fondi che provengono dal Trentino - Alto Adige, questa è la realtà, e quindi sotto qualsiasi mascheratura giuridica quei soldi li vogliono nelle mani; verrà respinta probabilmente, noi la riapproveremo e andremo di fronte alla Corte costituzionale e muoviamoci, per quanto è possibile, proprio per affrontare questa tendenza anti autonomista che è chiaramente presente e che grava sempre di più. Tendenza purtroppo, che si è aggravata proprio nel periodo in cui si è creato il centro-sinistra, strano a dirsi, e quando usciranno le leggi di programma, vedremo un altro giro di vite sulle questioni dell'autonomia e un'altra stretta per quanto riguarda la libertà di movimento e la libertà di operatività della nostra Regione. Comunque, questa battaglia deve essere sostenuta e noi auspichiamo che si sostenga energicamente e fino in fondo.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola all'art. 1? La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Io non sto qui a ripetere molte cose che son già state dette in questa sede; io dico solo che noi siamo stati d'accordo inizialmente con questo progetto di legge e siamo d'accordo ancora, anzi, siamo d'accordo proprio con il testo modificato, con i miglioramenti apportati, perchè le condizioni sono mutate da allora e i miglioramenti si son resi anche necessari indipendentemente dal fatto che il disegno sia stato rinviato o meno dal Governo. Io direi che non sta a noi fasciarci la

testa prima d'averla rotta, noi approviamo questo progetto di legge e lasciamo fare al Governo se riterrà opportuno accettarlo o rinviarlo; speriamo che venga accettato, se non viene accettato vedremo dopo di scegliere la via. Comunque, come Consiglio regionale, come Regione, dimostriamo la nostra volontà politica di passare questo progetto di legge e dimostriamo proprio riapprovandolo sia pur migliorato. Può anche darsi, come è stato già accennato, che da allora a questa parte nelle intenzioni del Governo, nei riflessi delle regioni autonome qualche cosa sia cambiato, non so se in meglio o in peggio, staremo proprio a vedere. Comunque, come ripeto, noi siamo d'accordo su questo progetto di legge e lo approveremo.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'assessore.

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): Prima di tutto devo fare una precisazione: non è che sia stata la Giunta a ripresentare questo disegno di legge, la Giunta aveva presentato il primo disegno di legge, ma poi la competenza è passata al Consiglio, e quindi se oggi il disegno di legge è qui è perchè il Consiglio ha voluto questo. L'iniziativa non è della Giunta, ma è del Consiglio, tanto è vero che porta il n. 2 dei disegni di legge di questa legislatura, è stato presentato autonomamente dalla Presidenza del Consiglio all'inizio della legislatura, è passato alla Commissione affari generali, la quale l'ha trattato il giorno 21 dicembre, e la Giunta ha fatto le sue osservazioni. Direi che, per quanto riguarda la probabilità che il disegno di legge sia o non approvato dal Governo, nè io nè nessun altro può dare questa garanzia, perchè noi facciamo la parte che ci compete, cioè quella di legiferare in base alle competenze che ritenia-

mo siano nostre. La nostra competenza scaturisce dall'art. 6 dello Statuto, dove dice che « nelle materie concernenti le previdenze e le assicurazioni sociali la Regione ha la facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione ». In base a questa ultima dicitura del 1° comma dell'art. 6 è stata presa questa iniziativa. Le modifiche che sono state portate a questo disegno di legge non sono state fatte per non andare alla Corte costituzionale, ma perchè sono fondamentali. All'art. 1 la commissione affari generali richiama l'art. 6 dello Statuto, che ci dà la facoltà di istituire istituti autonomi in materia di previdenza. Tutti gli altri emendamenti presentati dall'assessorato sono emendamenti dovuti all'aggiornamento che è venuto in campo nazionale sulle leggi che riguardano il trattamento di quiescenza ai dipendenti degli enti locali.

Quindi non sono modifiche sostanziali dal punto di vista giuridico, ma sono modifiche di aggiornamento agli aggiornamenti delle leggi nazionali per quanto riguarda gli enti locali. Da posizione governativa qual è? Contrario il Ministero del tesoro, favorevole il Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno riconosce la facoltà alla Regione di istituire, sempre in base all'art. 6, istituti autonomi in materia di previdenza, in materia di assistenza per quanto riguarda gli ospedali, per quanto riguarda il turismo, quindi enti provinciali per il turismo e aziende di soggiorno, per quanto riguarda le industrie alberghiere, per quanto riguarda gli enti locali, cioè i comuni, per quanto riguarda le opere pie. Il Ministero dell'interno riconosce tutte queste competenze alla Regione e in base all'art. 6 dello Statuto la Regione può legiferare; non può invece legiferare la Regione in materia di dipendenti delle due

Province, in materia di usi civici, in materia di case popolari, dove possono però legiferare le Province. Quindi le Province domani, se la legge dovesse passare, possono legiferare che fanno parte del fondo queste istituzioni e questi enti, e l'ultimo comma dell'art. 1 lo precisa. Queste interpretazioni del Ministero degli interni sono condivise anche dal Ministero del lavoro; l'ostacolo da superare è quello del Ministero del tesoro, che ha ragioni varie per quanto riguarda la confluenza dei fondi.

Per il resto mi pare che il collega Mitolo abbia detto molto bene: noi legiferiamo se crediamo di legiferare, se siamo convinti di legiferare, questo è il nostro diritto primario e lo esercitiamo. La garanzia che il Governo approvi o non approvi questa legge io non la posso dare a nessuno, faremo quello che è possibile fare, interverremo dove è possibile intervenire perchè il disegno di legge venga approvato, ma più in là non possiamo andare, perchè anche il Governo può votare o non votare secondo sue valutazioni di carattere giuridico e qualche volta anche politico.

Quindi l'impegno della Giunta è di seguire questo disegno di legge e, ripeto, la modifica sostanziale è quella dell'art. 1 dove viene richiamato l'art. 6 dello Statuto, le altre son tutte modificazioni per adeguare il disegno di legge a quelli che sono stati gli aggiornamenti delle leggi nazionali.

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): L'assessore ha detto che questo disegno di legge viene ripresentato dalla Presidenza del Consiglio regionale, quindi viene ripresentato nello stesso testo che era stato rinviato dal Governo, cioè con un emendamento all'art. 1, presentato da chi, dalla Giunta?

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): Dalla Presidenza del Consiglio.

MITOLO (M.S.I.): Dalla Presidenza del Consiglio. E allora per quanto riguarda la proposta che faceva il cons. Corsini basta non approvare le modifiche, gli emendamenti, e la cosa potrebbe avere il percorso...

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): Scusi, consigliere, non è stato presentato dalla Giunta, la Giunta non ha preso l'iniziativa, l'ha presa la Presidenza del Consiglio che l'ha presentato, è il n. 2 di questa legislatura. Il n. 2 è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio, la Giunta non l'ha sollecitato, la Presidenza del Consiglio non l'ha sollecitato, fin che è stato tirato fuori dalla commissione affari generali, ma rimane di competenza della Presidenza del Consiglio.

MITOLO (M.S.I.): Sì, ma il testo è quello rinviato...

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): La Presidenza del Consiglio ha mandato in commissione il testo, la commissione ha portato questo emendamento sostanziale all'art. 1, citando l'art. 6 dello Statuto, e ha pregato l'assessorato, per le competenze tecniche che ha, di aggiornare lo statuto del disegno di legge ai cambiamenti avvenuti in campo nazionale in materia di trattamento pensionistico per i dipendenti degli enti locali. Quindi il nostro lavoro è stato solo quello di aggiornare tecnicamente l'attuale situazione legislativa in materia di pensionamento dei dipendenti degli enti locali. L'iniziativa è del Consiglio, non è della Giunta.

MITOLO (M.S.I.): D'accordo, ma allora gli aggiornamenti sono modifiche, perciò . . .

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): Ma bisognava portarle, altrimenti il testo sarebbe stato troppo vecchio in confronto alla degislazione attuale nazionale.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento che dice: « è costituito un istituto autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 »: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Metto in votazione tutto l'art. 1: approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 2

SCOPI DEL FONDO

Il Fondo provvede alla gestione del trattamento di pensione e della indennità di fine servizio a favore del personale indicato nel precedente articolo, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal proprio regolamento.

Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 3

ISCRIZIONE AL FONDO

Al Fondo in oggetto sono iscritti obbligatoriamente tutti i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 esistenti nel territorio della regione, comunque assunti e qualificati, purchè sussista nei loro confronti un rapporto continuativo di impiego o di lavoro subordinato ed essi siano adibiti ai servizi di istituto.

All'art. 3 c'è un emendamento della Giunta, istitutivo di un secondo comma, del seguente tenore:

« L'iscrizione al Fondo esonera i dipendenti medesimi dall'obbligo dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia od altre assicurazioni sostitutive, nonchè dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione, per la tubercolosi e della contribuzione per l'ENAOLI. Li esonera inoltre dall'obbligo dell'iscrizione all'INADEL o altri fondi similari per quanto riguarda le prestazioni previdenziali ».

Chi chiede la parola all'art. 3?

Metto in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Pongo in votazione tutto l'art. 3: approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 4

TRATTAMENTO DI PENSIONE

Agli iscritti al Fondo viene assicurato il trattamento di pensione, computato per l'intero periodo di servizio utile, nella misura e con le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Il servizio prestato anteriormente alla iscrizione al Fondo, presso gli enti indicati nell'art. 1 con iscrizione obbligatoria ad altri Istituti di previdenza o in virtù dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 3.9.1946, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerato utile agli effetti della liquidazione del trattamento previsto dal presente Statuto.

Il Fondo si sostituisce all'iscritto nei diritti che gli derivano dalla precedente iscrizione obbligatoria presso gli Istituti di previdenza predetti.

La Giunta propone un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« I contributi già corrisposti agli altri enti o istituti previdenziali anteriormente all'iscrizione al Fondo saranno versati dagli enti stessi al Fondo con le modalità che regolano il rimborso dei contributi assicurativi allo Stato, a norma del D.L. 7 aprile 1948, n. 262 ».

Pongo in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 4 così emendato approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 5

MISURA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE

Il Fondo provvede alla liquidazione del seguente trattamento di pensione:

- A) *Al dipendente che cessi dal servizio dopo 15 anni di servizio utile, con età non inferiore ai 60 anni se uomo o ai 55 anni se donna, o con età inferiore ai limiti predetti se la cessazione dal servizio è causata da inabilità fisica, spetta una pensione diretta annua in ragione del 52 per cento dell'ultima retribuzione annua contributiva aumentata del 2,40 per cento per ogni anno successivo di servizio utile, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 35° anno di servizio utile a pensione. La pensione diretta, nella misura indicata dal precedente comma spetta ugualmente al dipendente che abbia 20 anni di servizio utile e cessi dal servizio per dimissioni volontarie qualunque sia l'età all'atto del collocamento a riposo, rispettivamente di 15 anni nel caso di dipendente coniugata.*
- B) *Alla vedova del dipendente deceduto in attività di servizio dopo almeno 15 anni di servizio spetta una pensione indiretta e alla*

vedova del pensionato una pensione di reversibilità in ragione del 60 per cento della pensione calcolata nei modi indicati alla lettera A), aumentata del 10 per cento per ogni minore a carico, fino ad un massimo del 90 per cento.

Il passaggio a successivo matrimonio, fa decadere il diritto di pensione alla vedova, mentre nei confronti degli orfani la pensione viene corrisposta nella misura del 40 per cento per uno o due orfani e del 50 per cento per tre o più orfani.

In caso di orfani soli per decesso di entrambi i genitori, la pensione viene corrisposta in ragione del 50 per cento per il primo orfano aumentata del 10 per cento per ogni orfano successivo fino ad un massimo del 90 per cento.

Per figlio a carico o per orfano si intende il figlio minore degli anni 21; tale limite è prorogabile fino al 26° anno di età in caso di frequenza in Istituti superiori di istruzione (Università, accademie, ecc.), anche se frequentati all'estero.

E' fatto salvo ogni diritto previsto dalla legge per i figli interdetti o inabilitati.

- C) - 1) *In assenza degli orfani la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura del 60 per cento al vedovo della dipendente qualora risulti essere stato a carico della medesima e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro;*
- 2) *in assenza degli orfani il 60 per cento al vedovo della dipendente qualora, divenuto permanentemente inabile al lavoro dopo la morte della coniuge o avendo superato il 70° anno di età, non goda, a qualsiasi titolo, di altri trattamenti di previdenza o di quiescenza;*

- 3) *in assenza degli orfani e del vedovo la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura del 50 per cento ad un genitore ed il 60 per cento ad entrambi i genitori che risultino essere stati a carico del dipendente ed inabili permanentemente a qualsiasi lavoro. L'inabilità è presunta con il 70° anno di età;*
- 4) *in assenza degli orfani e del vedovo e dei genitori la pensione indiretta o quella di reversibilità viene corrisposta nella misura del 50 per cento ai fratelli o sorelle permanentemente inabili a qualsiasi lavoro e che risultino essere stati a carico del dipendente senza che esistano altri parenti obbligati al mantenimento.*

D) *Qualora la durata del servizio utile non dia diritto a pensione, spetta al dipendente, in luogo della pensione, una indennità " una tantum ".*

Tale indennità viene corrisposta all'iscritto che cessi dal servizio con una anzianità di iscrizione di almeno un anno e prima della maturazione del diritto a pensione, o ai superstiti, ed è pari ad 1/12 dell'ultima retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Qualora la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni volontarie senza aver raggiunto una anzianità di iscrizione di 5 anni, l'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento.

E) *Al dipendente che, avendo compiuto 10 anni di servizio presso enti iscritti al Fondo, venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro, rispettivamente, in caso di morte dello stesso, ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta, è corrisposta una pensione*

d'importo pari al trattamento economico iniziale previsto per l'ultimo grado della gerarchia dell'ente presso cui l'iscritto ha prestato servizio, purchè l'avente diritto rinunci all'indennità " una tantum " di cui alla lettera D) del presente articolo.

Qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione o assegno di previdenza riferito al servizio previsto al precedente comma, il Fondo corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento di pensione di cui al comma precedente.

In caso di decesso del pensionato il trattamento è reversibile ai superstiti secondo le norme indicate alle precedenti lettere B) e C).

Pongo in votazione l'art. 5: approvato a maggioranza con 4 astensioni. C'è un art. 5 bis proposto dalla Giunta:

« Ai titolari di pensione a carico del Fondo sono concesse le quote aggiunte di famiglia per il coniuge, i figli e i genitori a carico nella misura e con le modalità di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'art. 5 bis: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 6

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO

Oltre al trattamento previsto dal precedente articolo spetta all'iscritto cessato dal servizio per qualunque causa, o ai superstiti aventi diritto, una indennità di fine servizio in ragione di un dodicesimo dell'ultima retribuzio-

ne annua contributiva per ogni anno di servizio utile.

Tale indennità viene ridotta del 50 per cento nei casi di dimissioni volontarie prima che siano stati raggiunti cinque anni di anzianità utile e qualora gli enti, presso i quali il dipendente abbia prestato servizio, prevedano analogo trattamento.

Pongo in votazione l'art. 6: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 7

PENSIONE DI PRIVILEGIO

Al dipendente che cessi dal servizio, qualunque sia la durata di esso, per inabilità fisica permanente, avvenuta in servizio e per causa di servizio, spetta la pensione di privilegio, calcolata nei modi indicati dall'art. 5 lettera A), aumentata del 10 per cento.

Tale pensione di privilegio non potrà comunque essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione annua contributiva.

La pensione indiretta o di reversibilità di privilegio viene mantenuta nella stessa misura a favore della vedova.

L'accertamento del diritto alla pensione di privilegio si effettua con le norme indicate nel regolamento di esecuzione.

Pongo in votazione l'art. 7: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 8

RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Il trattamento di pensione corrisposto ai sensi del precedente art. 5, lettera A), B), C) ed E), è soggetto a riliquidazione qualora

gli enti, con provvedimenti a carattere generale, provvedano a modificare il trattamento economico in vigore.

La riliquidazione viene effettuata, ferma restando l'anzianità di servizio, in base alla nuova retribuzione annua pensionabile che sarebbe attribuita al dipendente se fosse in servizio.

Pongo in votazione l'art. 8: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 9

SERVIZI UTILI

Sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura del trattamento previsto all'art. 5:

a) *i servizi comunque prestati con diritto a retribuzione alle dipendenze degli enti di cui all'art. 1 con iscrizione obbligatoria presso istituti, fondi o casse previsti dalle leggi;*

b) *i servizi riscattati;*

c) *i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute o in disponibilità.*

In tali posizioni, i contributi sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, salvo rivalsa da parte dell'ente verso l'iscritto della quota a suo carico;

d) *le campagne di guerra e le ricompense al valore militare, comprese quelle di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, secondo le norme stabilite dal regolamento.*

All'art. 9 sono proposti degli emendamenti dalla Giunta: Sostituire il primo comma con: « Sono utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura dei trattamenti previsti dagli art. 5 e 6: ».

Altro emendamento aggiuntivo di un nuovo punto:

e) Servizi militari resi d'autorità e servizi di leva o di prima nomina ».

Pongo in votazione gli emendamenti: approvati a maggioranza con 2 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 9: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 10

SERVIZI ALLE DIPENDENZE DELLO STATO

I servizi di ruolo o quelli riscattati prestatati alle dipendenze dello Stato sono utili ai fini della determinazione dell'anzianità per il conseguimento del trattamento di pensione previsto dal presente Statuto.

In tali casi la pensione viene liquidata per il complessivo periodo di servizio, salvo rivalsa a carico dello Stato della quota di pensione riferita al periodo di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

Pongo in votazione l'art. 10: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 11

RISCATTI

E' data facoltà inoltre all'iscritto, ai soli effetti del trattamento di pensione indicato all'art. 5, di riscattare fino ad un massimo di anni 15:

a) *i servizi comunque prestati in territorio nazionale o all'estero alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico ovvero enti od aziende esercenti un pubblico servizio;*

b) *il servizio militare di leva e quello per richiamo non computabile a norma di legge;*

c) *il periodo di durata legale di un solo corso universitario o equiparato e, per gli assistenti sociali, del biennio o triennio della Scuola superiore di Servizio sociale, purchè non sia contemporaneo a servizi coperti da iscrizione e la laurea od altro titolo accademico sia richiesto per l'ammissione al posto.*

Le domande di riscatto possono essere validamente presentate dall'iscritto nel corso del servizio e dal medesimo o dai superstiti aventi diritto entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

All'art. 11 sono proposti degli emendamenti da parte della Giunta:

« E' data facoltà inoltre all'iscritto, agli effetti sia del trattamento di quiescenza indicato nell'art. 5 che dell'indennità di fine servizio di cui all'art. 6 di riscattare:

a) *i servizi comunque prestati in territorio nazionale o all'estero alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico ovvero enti od aziende esercenti un pubblico servizio, esclusi quelli già valutabili ai sensi del precedente art. 4, secondo comma;*

b) *i servizi militari non rientranti fra quelli indicati nell'art. 9, lett. e) ».*

Rimane invariato il resto.

Pongo in votazione gli emendamenti: approvati a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto.

Pongo in votazione l'art. 11: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 1 astenuto.

Art. 12

CONTRIBUTI DI RISCATTO

I contributi per i servizi ammessi a riscatto vengono calcolati in ragione del 17,50 per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data della domanda per ogni anno di servizio da riscattare.

I contributi di riscatto sono aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da riscattare fino alla data della domanda.

L'art. 12 è emendato dalla Giunta:

« I contributi per i servizi ammessi a riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, vengono calcolati in ragione del 17,50% della retribuzione annua pensionabile riferita alla data della domanda per ogni anno di servizio da riscattare.

I contributi relativi ai servizi ammessi a riscatto agli effetti dell'indennità di fine servizio saranno determinati nel regolamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

I contributi di riscatto sono aumentati degli interessi annui del 6% calcolati dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da riscattare fino alla data della domanda ».

Pongo in votazione gli emendamenti: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 12: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 13

SISTEMAZIONE SERVIZI PRECEDENTI

Le amministrazioni e gli enti indicati all'art. 1 del presente Statuto che non abbiano provveduto alla iscrizione del proprio personale presso gli enti di previdenza previsti dalla legge o vi abbiano provveduto con decorrenza posteriore all'inizio del servizio perchè non obbligati precedentemente, possono chiedere la sistemazione dell'iscrizione.

La sistemazione avviene con il versamento dei contributi in base alla retribuzione dei dipendenti da sistemare ed alle percentuali con-

tributive all'atto della domanda, aumentati degli interessi annui del 6 per cento calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da sistemare, fino alla data della domanda.

Pongo in votazione l'art. 13: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 14

ISCRIZIONE I.N.P.S.

A favore degli iscritti al Fondo che all'atto della cessazione dal servizio non conseguano diritto alla pensione, deve essere provveduto, a norma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, alla costituzione per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'INPS, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi viene detratto dall'ammontare della indennità " una tantum " liquidata dal Fondo a sensi dell'art. 5, lettera D), del presente Statuto.

Pongo in votazione l'art. 14: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 15

REISCRIZIONE A CASSE DI PREVIDENZA

Gli iscritti al Fondo pensione che passano alle dipendenze dello Stato o di altri enti locali fuori del territorio regionale, possono chiedere la costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, della posizione assicurativa presso le rispettive Casse di previdenza o Cassa pensione amministrata dalla Direzione

generale Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, a sensi delle norme vigenti, mediante versamento dei contributi calcolati sulle stesse retribuzioni contributive.

L'importo di tali contributi verrà detratto dall'ammontare dell'indennità " una tantum " liquidata dal Fondo.

Pongo in votazione l'art. 15: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 16

SERVIZI CONTEMPORANEI

I servizi contemporaneamente prestati presso enti diversi non sono cumulabili nè agli effetti dell'anzianità nè agli effetti della contribuzione.

Resta a carico dell'amministrazione che corrisponde la retribuzione maggiore l'obbligo del versamento della aliquota prevista dalla presente legge.

Pongo in votazione l'art. 16: approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 17

NORME PROCEDURALI - RICORSI

La liquidazione o la riliquidazione della pensione diretta, indiretta, di reversibilità o di privilegio e la liquidazione delle indennità previste dal presente Statuto avvengono su domanda degli interessati, documentata a norma del regolamento di esecuzione. La liquidazione avviene con decisione del Presidente del Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta all'ufficio di Trento o di Bolzano secondo la rispettiva competenza territoriale. In caso di liquidazione

ritardata oltre il termine predetto saranno applicati a carico del Fondo gli interessi di mora nella misura del 6 per cento.

Il riconoscimento, il riscatto o la sistemazione di anni di servizio utile ai fini della pensione avviene parimenti su domanda degli interessati, documentata a norma del regolamento di esecuzione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione decide sulle domande entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In mancanza di decisione del Presidente entro tale termine, l'istanza si intende accolta.

Contro le decisioni del Presidente del Consiglio di amministrazione l'iscritto ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dalla decisione; il Consiglio di amministrazione decide entro 60 giorni dalla data di notificazione del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Contro i provvedimenti del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica; la Giunta regionale decide con propria deliberazione entro 60 giorni dalla data del ricorso. In mancanza di tale decisione il ricorso si intende accolto.

Pongo in votazione l'art. 17: approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 18

ENTRATE DEL FONDO

Costituiscono le entrate del Fondo:

- 1) *il contributo annuo in misura del 13,50 per cento a carico dell'ente e del 4 per cento a carico dell'iscritto per la gestione del trattamento di pensione previsto dall'art. 5, lettera A), B), C), D) ed E);*

- 2) *il contributo annuo del 3 per cento a carico degli enti e del 2 per cento a carico dei dipendenti per la gestione dell'indennità di fine servizio prevista dall'art. 6;*
- 3) *i redditi patrimoniali;*
- 4) *le erogazioni straordinarie di enti;*
- 5) *i lasciti e le donazioni.*

I contributi di cui ai punti 1) e 2) vengono applicati sull'ammontare lordo della retribuzione annua complessiva goduta dal dipendente, intesa nel complesso degli emolumenti a carattere fisso e continuativo, con esclusione delle quote complementari per carichi di famiglia e del compenso per lavoro straordinario.

La retribuzione sopra indicata assume la denominazione di « retribuzione annua contributiva ».

All'art. 18 la Giunta propone un punto 2 bis:

2 bis) *i contributi di riscatto di cui all'art. 12.*

Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 18: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 19

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

L'accertamento e la riscossione dei contributi si effettuano in base alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli enti sono tenuti a trasmettere all'amministrazione del Fondo un elenco nominativo, in

duplice esemplare, dei dipendenti con l'indicazione della retribuzione annua contributiva, riferita al 1° gennaio e computata in conformità di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto, e dell'ammontare dei contributi di previdenza e di anzianità nelle quote a carico del dipendente e dell'ente.

Pongo in votazione l'art. 19: approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 20

ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

- 1) *il Consiglio di amministrazione;*
- 2) *il Presidente;*
- 3) *il Collegio sindacale.*

Pongo in votazione l'art. 20: approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 21

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, e si compone dei seguenti membri:

- a) *del Presidente, nominato d'intesa con le Giunte provinciali;*
- b) *di un rappresentante dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale;*
- c) *di due rappresentanti delle amministrazioni degli enti di cui all'art. 1, esclusa la*

Regione e le Province, uno per ciascuna provincia, designato dal Consorzio dei Comuni o d'intesa fra gli enti;

d) di due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali, uno per ciascuna delle due Province, designati dalle Giunte provinciali;

e) di quattro rappresentanti del personale, due per ciascuna provincia, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative;

f) di due pensionati, uno per ciascuna provincia, designati dalla categoria.

Pongo in votazione l'art. 21: approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 22

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente scelto fra i membri del Consiglio stesso appartenenti al gruppo linguistico diverso da quello del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; in caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Funge da segretario, nelle riunioni del Consiglio di amministrazione, il Direttore dei servizi di gestione del Fondo.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Pongo in votazione l'art. 22: approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 23

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- 1) sulle direttive generali per la gestione del Fondo e sul suo funzionamento;*
- 2) sui bilanci preventivi e consuntivi;*
- 3) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;*
- 4) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi disponibili;*
- 5) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, dei lasciti e delle donazioni;*
- 6) sull'ordinamento degli uffici e del personale;*
- 7) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente Statuto è del regolamento.*

Pongo in votazione l'art. 23: approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 24

Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza del Fondo;*
- 2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;*
- 3) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;*
- 4) firma gli atti e documenti che comportano impegni del Fondo.*

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente.

Allo stesso il Presidente può delegare l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17.

Pongo in votazione l'art. 24: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 25

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno designato dal Consiglio re-

gionale, uno dal Consiglio provinciale di Trento e uno dal Consiglio provinciale di Bolzano. Per ogni membro effettivo è nominato anche un membro supplente.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta e dura in carica quattro anni.

Pongo in votazione l'art. 25: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 26

FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Pongo in votazione l'art. 26: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 27

DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del Fondo è costituito:

a) *dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;*

b) *dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dallo Statuto.*

Pongo in votazione l'art. 27: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 28

INVESTIMENTI PATRIMONIALI

I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

a) *in beni immobili, mediante deliberazione da approvarsi a maggioranza dei tre componenti del Consiglio di amministrazione;*

a) *in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;*

c) *in depositi fruttiferi presso gli istituti di credito di notoria solidità operanti nella regione.*

Pongo in votazione l'art. 28: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 29

NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente Statuto, alla direzione dei servizi di gestione del Fondo sarà provveduto mediante incarico da conferirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale.

Per i servizi amministrativi e tecnici viene provveduto parimenti mediante incarichi straordinari conferiti dal Consiglio di amministrazione a personale degli enti di cui all'art. 1. I dipendenti di ruolo incaricati presso gli uffici del Fondo, assumono la posizione di comando.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, dovrà provvedere ad emanare in apposito regolamento le norme relative alla pianta organica ed alle retribuzioni del personale.

Nelle assunzioni del personale si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio regionale.

Per la destinazione in servizio presso gli uffici di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il

soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

Pongo in votazione l'art. 29: approvato con 2 voti contrari e 3 astenuti.

Leggo gli articoli della legge:

Art. 1

E' approvato lo Statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza per il personale dipendente dalla Regione Trentino - Alto Adige, dai Comuni della regione, dagli Enti provinciali per il turismo, dalle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dalle aziende municipalizzate o consorziali, dai consorzi di diritto pubblico fra gli enti sopra elencati, esistenti nel territorio della regione.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, con appositi provvedimenti legislativi, iscrivere al Fondo di previdenza e di quiescenza, indicato nel precedente comma, i propri dipendenti e quelli delle amministrazioni, delle aziende e degli enti sui quali le Province hanno potestà legislativa.

Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 2

Ai dipendenti degli enti di cui al precedente articolo sono comunque assicurati, se più favorevoli, i benefici previsti dalla vigente legislazione previdenziale che li riguarda.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvederà con gli stanziamenti previsti nei bilanci degli enti interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Io non ho che da ribadire quanto ho già preannunciato nell'intervento che ho svolto in discussione generale, e cioè che noi siamo contrari a questa legge, non solo per le osservazioni che sono state fatte dal Governo, ma in modo particolare perchè è una legge che viene emanata in una materia nella quale non esistono le norme di attuazione. A questo proposito colgo l'occasione per ribadire che se noi siamo contrari per questo motivo non è già perchè riteniamo di seguire un insegnamento che viene dalla Corte costituzionale, anche se gli insegnamenti della Corte costituzionale meritano tutto il rispetto che non solo la Corte, ma gli insegnamenti stessi dal punto di vista giuridico comportano, ma perchè di questo parere siamo stati sempre nel corso di questa e delle precedenti legislature. Non si può dire, a mio parere, quello che il cons. de Carneri in materia ha detto nel suo intervento in discussione generale, e cioè che non si può condividere l'insegnamento della Corte costituzionale perchè la Corte costituzionale ha un carattere politico e l'irrigidimento o le restrizioni che in questi ultimi tempi si sono notate nella sua giurisprudenza, allorché si è occupata di materia di competenza delle Regioni, derivano da un preconconcetto di natura politica, da interpretazioni di natura politica dei principi che regolano la nostra costituzione; non si può dire non tanto perchè non si possa dissentire sul piano teorico, sul piano della dottrina da quello che afferma la Corte costituzionale, che, come tale, è un organo il cui valore dal punto di vista interpretativo non è diverso da quello che può avere qualunque interprete del diritto,

ma non si può condividere questo parere soprattutto se si pensa alle conseguenze che i principi ribaditi dalla Corte costituzionale hanno. Io penso che noi legislatori, come del resto il Parlamento, abbiamo il dovere nell'esercizio della funzione di considerare gli aspetti pratici, le conseguenze pratiche delle pronunce della Corte costituzionale. E' stato ricordato che attualmente davanti alla Corte costituzionale pendono ricorsi contro due leggi come la legge sulla tutela del paesaggio e la legge urbanistica della provincia di Bolzano; sono leggi che risalgono al 1960 e al 1962, si pensi alle conseguenze che la dichiarazione di illegittimità di queste leggi potrà avere sul piano pratico nei confronti di quei cittadini che sono direttamente interessati, si pensi alle conseguenze pratiche che potrà avere nella legge che stiamo per approvare la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale. Ripeto, senz'altro ognuno è libero e padrone di interpretare le leggi nel senso che più ritiene opportuno, ma, di fronte a certe conseguenze che le pronunce di illegittimità costituzionale hanno da parte della Corte costituzionale, non si può dire « noi siamo di questo parere, irrigidiamoci perchè se anche la Corte costituzionale domani ci dovesse dare torto noi abbiamo il dovere di mantenere fermo il nostro punto di vista, ferma la nostra opinione », perchè ripeto, le conseguenze non ricadranno su di noi, sulla funzione legislativa che esercitiamo, ma su coloro nei confronti dei quali vengono emanate le leggi, cioè su coloro che sono tenuti ad osservare le leggi e su coloro che dalla osservanza delle leggi traggono determinati risultati.

Debbono anche aggiungere che in materia di norme di attuazione è veramente singolare, e su questo sono d'accordo con de Carneri quando rileva che il Governo ci fa l'appunto, ci nega la competenza legislativa, l'esercizio della com-

petenza legislativa perchè mancano le norme di attuazione, cioè il Governo in altre parole ci fa l'appunto di non poter esercitare la nostra funzione legislativa per una carenza che è imputabile al Governo stesso, al quale spetta l'emanazione delle norme legislative. Io mi sarei aspettato da parte vostra, egregi colleghi, che questo rilievo fosse stato rintuzzato perlomeno con una sollecitazione nei confronti del Governo ad emanare le norme di attuazione, cosa che naturalmente soprattutto voi della maggioranza vi siete ben guardati dal fare, perchè ormai siamo in periodo di liquidazione della Regione, siamo in periodo di attesa del pacchetto e quindi è inutile sollecitare, — e questo dura da dieci anni —, il Governo ad emanare le norme di attuazione, perchè tanto tra poco, il prossimo anno, le norme di attuazione saranno quelle che deriveranno dalla applicazione del pacchetto. Tutto questo è molto singolare e sta a dimostrare che cosa sia in Italia in questo particolare momento il così detto « Stato di diritto ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Se si fosse ripresentato il disegno di legge come era nella forma rinviata dal Governo o si fosse posto mano alla elaborazione di un nuovo disegno di legge, che avesse cercato di togliere di mezzo i motivi per cui il Governo stesso ha rinviato i due precedenti, il gruppo liberale avrebbe votato a favore sia nell'uno sia nell'altro dei casi, nel primo per sollecitare questa pronuncia della Corte costituzionale, nel secondo nella speranza di riuscire ad ottenere i risultati che il personale interessato ormai da anni attende, su speranze che sono state accese proprio da noi. Invece ci troviamo di fronte a un disegno di legge che non è nè carne nè pesce, non è la riconferma

delle tesi precedentemente sostenute, e non ha avuto neanche il coraggio di prendere atto dei motivi di rinvio e di cercare qualche altra soluzione. In questo modo noi vediamo un duplice danno, un primo danno diretto nei confronti del personale della Regione, al quale si sarebbe potuto dare uno status previdenziale preciso, così come era nelle nostre potestà e facoltà, e un danno nei confronti del personale delle Province e degli enti locali, al quale continuiamo a far coltivare delle speranze che, a nostro avviso, non possono avere nessun successo. E' evidente che in questa situazione noi lasciamo tutta quanta la responsabilità a chi ha voluto condurre le cose in questo modo, non votiamo contro questo disegno di legge proprio perchè non appaia che consideriamo completamente ingiustificato il motivo essenziale, che è quello di poter dare uno status previdenziale a tutto il nostro personale, ma così come è formulato, con questa equivocità così pervicace che è stata mantenuta da 6 anni a questa parte, noi non ci sentiamo di dar voto a favore.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Prego distribuire le schede e di votare.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 37:

31 sì

3 no

3 schede bianche.

La legge è approvata.

Passiamo alla trattazione del *disegno di legge n. 3: « Norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica »* (rinviato dal Governo).

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Wir haben schon in der letzten Sitzung des Regionalrates über diesen Gesetzentwurf gesprochen, d.h. über die Anwendung der Wertzuwachssteuer auf Baugründe und nach der Verlesung des Berichtes der Kommission konnte man den Eindruck gewinnen, daß der Gesetzentwurf noch zu ändern wäre, um dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes, der einige Bestimmungen des Staatsgesetzes als verfassungswidrig erklärt hat, Rechnung zu tragen. Aus diesen Gründen ist die Behandlung dieses Gesetzentwurfes auf die heutige Sitzung vertragen worden. Nun muß ich jedoch dem Regionalrat erklären, daß die Formulierung des Gesetzes schon so vorgenommen worden ist, daß dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rechnung getragen wird. Es ist also gar nicht notwendig, irgendeinen Abänderungsantrag einzubringen. Die vom Verfassungsgerichtshof erklärte verfassungswidrige Bestimmung ist nicht enthalten und somit würde ich vorschlagen, daß der Gesetzentwurf, so wie er ist, ohne irgendwelche Abänderungen anzubringen, behandelt und über ihn abgestimmt wird.

(Abbiamo già discusso nell'ultima Seduta del Consiglio regionale su questo disegno di legge, ovvero sull'applicazione dell'importo sul plus valore delle aree fabbricabili, e dopo la lettura della relazione della Commissione è sorta l'impressione che, tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale, il disegno di legge andrebbe modificato ulteriormente. Per tale motivo la trattazione è stata aggiornata alla Seduta odierna. Devo comunque far presente al Consiglio regionale che alla formulazione della legge si è proceduto già in modo conforme alla sentenza della Corte Costituzionale, per cui non è affatto necessario presen-

tare una qualche proposta di modifica. La norma dichiarata anticostituzionale non compare infatti nel testo, e pertanto proporrei che il disegno di legge venga trattato e votato così qual'è, senza modifiche di sorta).

PRESIDENTE: La parola al cons. Santoni.

SANTONI (D.C.): Solamente per dire che questo disegno di legge è stato presentato dal gruppo della S.V.P., che ritiene che la Regione abbia competenza in questa materia specifica. Ho letto la relazione della commissione affari generali, la quale raccomanda al Consiglio a maggioranza l'approvazione del disegno di legge, emendato però di quelle parti che stabiliscono la retroattività dell'imposizione, che sono atti incostituzionali secondo una recente sentenza della Corte. Ora, ho visto anche che ci sono pareri di illustri giuristi, come il prof. Allorio, che sembra siano per la tesi della competenza regionale. Il gruppo della D.C. non desidera entrare nel merito dell'argomento, ma dichiara che voterà a favore di questo disegno di legge soltanto per consentire alla Corte costituzionale di esprimere un giudizio definitivo sulla competenza o meno della Regione in questa materia.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Volevo spiegare una cosa; naturalmente confermo le dichiarazioni della Giunta dell'altra volta che lascia decidere al Consiglio, ma vorrei solo chiarire che quando abbiamo approvato l'altra volta il disegno di legge, in occasione di quella discussione avevamo già fatto gli emendamenti al disegno di legge che formavano oggetto di rilievo della Corte costituzionale

e che la Corte costituzionale, nella sua sentenza n. 44 del 1966 e che si riferiva a una precedente discussione, aveva appunto tratto argomento e portato dei rilievi non tanto sulla retroattività dei 10 anni della legge, quanto sulle eventuali alienazioni di immobili nel periodo dei dieci anni; difatti all'art. 26 dell'attuale disegno di legge è stato tolto il secondo comma, il quale dice: « i comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta di incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Ed era uno degli argomenti che appunto la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale.

Poi era stato tolto al 3° comma dell'art. 26 « o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva ». Così erano stati tolti il 1° comma e il 2° comma dell'art. 28 che riguardavano gli stessi argomenti.

Il disegno di legge quindi che viene presentato oggi e che è stato rinviato dal Governo è già depurato dei rilievi della Corte costituzionale.

Io invito i signori consiglieri a esaminare i verbali della discussione fatta in Consiglio regionale in quella occasione, e lì sono contenuti questi argomenti e queste notizie.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? La parola al cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): A proposito dei rilievi forniti dall'assessore, non capisco come sia stato emendato il disegno di legge in base alla sentenza citata dall'assessore, la n. 44, che è del 1966. Il disegno di legge è stato rinviato dal Governo nel 1964, quindi è stato emen-

dato prima ancora che la Corte costituzionale emettesse la sentenza del 1966. Sapevate già che la Corte costituzionale avrebbe dichiarato . . . E allora scusate, per quale motivo nella relazione generale c'è la proposta di emendare? E' un errore? Ho capito.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno, la discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

L'incremento di valore delle aree fabbricabili può essere sottoposto dai Comuni in sostituzione del contributo di miglioria generica ad un'imposta secondo le norme della presente legge.

L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura.

Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie in vigore là dove esistono. Si considerano fabbricabili le aree ancorchè sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme urbanistiche vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.

Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non

soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.

Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

L'incremento di valore delle aree è determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato delle aree stesse alla data di alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria ed il valore di mercato che l'area stessa aveva alla data fissata ai sensi del successivo articolo 5 o nel precedente momento, successivo alla data in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente.

Per l'applicazione successiva dell'imposta, l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purchè per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3

Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, anche se persone fisiche, purchè questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a Lire 100 milioni al momento

di compimento del decennio, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria — secondo le norme stabilite dall'articolo 2 — anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento o dall'ultima data rispetto alla quale sia stata applicata l'imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione.

Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta.

Pongo in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

In ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'articolo 24.

Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti tenendo conto della sua utilizzabilità a scopo edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il Comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo.

Pongo in votazione l'art. 4: unanimità.

Art. 5

La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.

La data di cui al precedente comma non può essere fissata anteriormente al 1° gennaio

del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è adottata.

Pongo in votazione l'art. 5: approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

Art. 6

Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'art. 1 debbono essere dichiarati al Comune nella cui circoscrizione l'area si trova.

La dichiarazione deve contenere:

- a) *l'esatta descrizione catastale;*
- b) *l'indicazione della ditta intestata nel Libro fondiario;*
- c) *l'indicazione degli eventuali aventi diritto di superficie, di usufrutto o d'uso;*
- d) *il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformità di quanto disposto all'articolo 2;*
- e) *i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 24;*
- f) *le servitù o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;*
- g) *ogni altro elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.*

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 20 relativo ad aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.

La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura del-

lo stesso notaio o pubblico ufficiale al Comune competente, entro venti giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la dichiarazione deve essere presentata entro cinque giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante.

La liquidazione dell'imposta è fatta dal contribuente. L'ammontare relativo è versato in unica soluzione alla tesoreria comunale che ne rilascia quietanza in doppio originale, uno dei quali è allegato alla dichiarazione.

Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione è presentata dall'autorità che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennità di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennità sia definitiva.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma del presente articolo, l'autorità che provvede alla liberazione del prezzo o della indennità dispone, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato, la ritenuta sul prezzo o sull'indennità, dell'imposta dovuta dall'espropriato e il versamento del relativo importo al Comune competente. L'autorità medesima trasmette al Comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Un secondo originale della quietanza è trasmesso al contribuente.

Pongo in votazione l'art. 6: unanimità.

Art. 7

Qualora l'area si estenda in più Comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al precedente articolo devono essere fatti al Comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, con l'aggiunta di un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi Comuni interessati.

Il Comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri Comuni interessati.

La ripartizione dell'imposta diviene definitiva se, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, gli altri Comuni interessati non chiedono la revisione della ripartizione stessa. Eventuali contestazioni definite in via amministrativa dalla Giunta provinciale della provincia in cui ricadono i Comuni interessati.

Pongo in votazione l'art. 7: unanimità.

Art. 8

La richiesta al Comune della licenza di costruzione deve essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che sarà considerata accessorio al costruendo edificio.

Tale dichiarazione deve contenere anche tutte le indicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6.

In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente il sindaco non può rilasciare licenza di costruzione.

Entro novanta giorni da quello di cui il Comune avrà notificato l'approvazione del progetto il dichiarante di cui al primo comma deve effettuare il versamento di 1/24 dell'imposta dovuta. Gli altri 23/24 dovranno essere versa-

ti alla tesoreria comunale in ventitre rate eguali, scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Pongo in votazione l'art. 8: unanimità.

Art. 9

L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1° gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende è soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.

L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui è entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonchè degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.

L'imposta è dovuta dal proprietario che demolisce ed è corrisposta nei termini e con le modalità in cui all'art. 8.

Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore è limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta è applicata con le modalità di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta è limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del 60 per cento a quello dei vani preesistenti. L'imposta viene sempre applicata con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12.

Pongo in votazione l'art. 9: unanimità.

Art. 10

Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi commi del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, determinato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.

Pongo in votazione l'art. 10: unanimità.

Art. 11

Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non superi il numero dei vani preesistenti di una percentuale maggiore di quella stabilita rispettivamente nei due ultimi commi dell'articolo 9, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito.

Pongo in votazione l'art. 11: unanimità.

Art. 12

Quando ricorrono ambedue le ipotesi di eccedenza contemplate dai precedenti articoli 10 e 11, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo.

Pongo in votazione l'art. 12: unanimità.

Art. 13

Gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'art. 3 devono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo, dichiarazione analoga a quella indicata nell'art. 6, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di 1/12 dell'imposta dovuta.

I successivi 11/12 debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalità di cui all'articolo 29 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Pongo in votazione l'art. 13: unanimità.

Art. 14

I Comuni hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 13, primo comma, in quanto comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare approvati a norma delle leggi statali n. 167 del 18 aprile 1962 o provinciali n. 6 del 21 agosto 1964 e n. 14 del 21 ottobre 1963, e al valore dichiarato agli effetti dell'imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.

La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro dodici mesi dalla dichiarazione del contribuente.

In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune può, entro i successivi sei mesi, promuovere l'espropriazione delle aree al valore dichiarato.

Il decreto di espropriazione deve essere

emesso dal Presidente della Giunta provinciale entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del Comune espropriante.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo, si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.

Pongo in votazione l'art. 14: unanimità.

Art. 15

Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:

- a) *lo Stato, la Regione e la Provincia, i Comuni, le Aziende municipalizzate, gli Enti comunali di assistenza, i Consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di Comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le Università agrarie nonché le Regole del Trentino;*
- b) *gli Istituti autonomi per le case popolari; le cooperative edilizie per case economiche e popolari e loro consorzi in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, quando il possesso delle aree all'atto della loro utilizzazione a scopo edificatorio, corrisponde ai piani di costruzione di alloggi da assegnarsi ai soci delle cooperative medesime, sia in locazione sia in proprietà sempre che non si dia luogo ad atti di utilizzazioni di dette aree, totalmente o parzialmente a favore di terzi;*
- c) *le Istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza*

scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi;

- d) *i masi chiusi a sensi del testo unico delle leggi provinciali di Bolzano, approvato con D.P.G.P. 7 febbraio 1962, n. 8, limitatamente alle aree vincolate all'esercizio dell'agricoltura.*

Pongo in votazione l'art. 15: unanimità.

Art. 16

Sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta, ai sensi del primo comma dell'art. 3, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficario, finchè i relativi vincoli perdurino:

- a) *le aree per disposizione di autorità destinate in modo permanente a parco e giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilità di deroga, è permanentemente vietata per disposizione del Ministero della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;*
- b) *le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di espropriazione della zona stessa od a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;*
- c) *le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;*
- d) *le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o di collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purchè si tratti di*

aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti od istituti od edifici. La esenzione è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta la esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato all'amministrazione comunale, e annotato nel Libro fondiario dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;

- e) *le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la Legge 2 giugno 1939, n. 739, quando da atto pubblico, stipulato in contesto con l'amministrazione comunale e annotato nel Libro fondiario, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;*
- f) *le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenze di ville o case di abitazione annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, qualora questi mediante dichiarazione unilaterale redatta per atto pubblico, debitamente annotato e notificato al Comune, si impegni a mantenerne la destinazione per almeno quindici anni, o sulle quali sia comunque vietata la costruzione in base al regolamento edilizio o al piano regolatore, o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre norme coattive;*
- g) *le aree destinate in modo permanente e inderogabile dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle*

quali non possano, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;

- h) le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.

Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree possedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità.

Pongo in votazione l'art. 16: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 17

Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente art. 16, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto all'esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta calcolata in base al valore dell'ultimo anno.

In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti a norma delle leggi per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico il tributo sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del cento per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni col Comune.

Pongo in votazione l'art. 17: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 18

Le dichiarazioni presentate dai contribu-

ti a norma degli articoli 6, 7, 8 e 13 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale o da notificarsi entro un anno dalla presentazione della dichiarazione.

In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 8 e 13 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento può essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o dell'Ufficio urbanistico provinciale.

Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro 60 giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.

Pongo in votazione l'art. 18: unanimità.

Art. 19

Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificate per estratto al contribuente entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 18.

Salvo i casi in cui il valore delle aree sia stato accertato o rettificato in via definitiva ai fini delle imposte sui trasferimenti e di successione e sia incontestabile, ogni accertamento o rettifica di valore, come pure ogni rettifica eseguita dal Comune del calcolo dell'incremento di valore imponibile a seguito di valutazione diretta effettuata a norma dell'art. 3, possono essere impugnati dal contribuente soltanto contestualmente alla impugnazione dell'atto di rettifica o di accertamento di valore imponibile in conformità alle norme del testo unico per la

finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Pongo in votazione l'art. 19: unanimità.

Art. 20

L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dall'alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprietà, del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.

La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti è parificata alla cessione del diritto di proprietà.

Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprietà o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.

Pongo in votazione l'art. 20: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 21

L'incremento di valore accertato in occasione dell'utilizzazione edificatoria è colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta e del superficario permanente salva l'applicazione dell'art. 964 del codice civile per la suddivisione dell'onere fra i contestati.

Ove sussistano diritti di usufrutto o di enfiteusi o di superficie di durata limitata nel tempo, l'imposta accertata per costruzione è applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivi-

de fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui alla legge di registro.

Pongo in votazione l'art. 21: unanimità.

Art. 22

L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, con aliquota determinata come segue:

- a) *se l'incremento di valore imponibile, diviso per il numero degli anni interi compresi nel periodo per il quale il plusvalore si calcola, è inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota è del 15 per cento sul plusvalore globale;*
- b) *per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 30 per cento ed inferiore al 50 per cento del valore di base, l'aliquota è del 20 per cento;*
- c) *per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 50 per cento ed inferiore al 100 per cento del valore di base, l'aliquota è del 25 per cento;*
- d) *per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 100 per cento ed inferiore al 300 per cento del valore di base, l'aliquota è del 30 per cento;*
- e) *per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 300 per cento ed inferiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 40 per cento;*
- f) *per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 50 per cento.*

Per gli incrementi di valore verificatisi fino al 5 marzo 1963, l'imposta si applica sempre con l'aliquota dell'8 per cento.

Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo è collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'art. 2780 del codice civile. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in base ad atto iscritto o annotato anteriormente alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

I terzi che abbiano acquisito diritti in base ad atto iscritto o annotato successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo possono comunque ottenere che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore (riferito al momento in cui è sorto il debito di imposta) dell'immobile, sopra cui siano stati acquisiti i suddetti diritti.

Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 8 e 13, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in dodici bimestralità, e del 15 per cento se poteva essere effettuato in ventiquattro bimestralità.

Pongo in votazione l'art. 22: unanimità.

Art. 23

Dall'incremento di valore soggetto all'imposta è detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica.

Pongo in votazione l'art. 23: unanimità.

Art. 24

Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonchè degli interessi legali calcolati sul valore

venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore dell'area.

Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7, 8 e 13 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per il trascorso decennio.

Pongo in votazione l'art. 24: unanimità.

Art. 25

L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza.

Dall'imposta sugli incrementi di valore è deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze, soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non può superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.

Pongo in votazione l'art. 25: unanimità.

Art. 26

I Comuni capoluogo di provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai trentamila abitanti, i Comuni dichiarati stazione di soggiorno e di cura, che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al primo gennaio del decimo anno antecedente a

quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente articolo 5. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di trentamila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un Comune con più di trentamila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo, gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3, sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatisi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 40.

Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento.

Pongo in votazione l'art. 26: unanimità.

Art. 27

Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 26, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 18 e 19.

Pongo in votazione l'art. 27: unanimità.

Art. 28

Nel caso previsto dal terzo comma del precedente articolo 26, i debitori di imposta sono

tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista, la ricevuta del versamento di un dodicesimo dell'imposta dovuta ed a procedere al versamento del residuo debito di imposta in undici rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, è accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 22.

Pongo in votazione l'art. 28: unanimità.

Art. 29

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonchè il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.

La richiesta di detrazione deve essere fatta a pena di decadenza unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 13.

Pongo in votazione l'art. 29: unanimità.

Art. 30

Agli effetti dell'applicazione della presente legge, sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesi-

me per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto per il quale tutto o parte dei beni di società sono attribuiti a singoli soci o ad altre società.

E' parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale.

Pongo in votazione l'art. 30: unanimità.

Art. 31

Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalità ed i privilegi delle imposte dirette.

Pongo in votazione l'art. 31: unanimità.

TITOLO II.

CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA

Art. 32

La Regione, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta o indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.

Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con le modificazioni di cui agli articoli 34 e 35 della legge statale 5 marzo 1963, n. 246.

Pongo in votazione l'art. 32: unanimità.

Art. 33

E' soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonché l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validità dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogate, o alle modifiche degli stessi.

In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano regolatore o il programma di fabbricazione contenente il piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Pongo in votazione l'art. 33: unanimità.

Art. 34

Il contributo di miglioria specifica si applica sul maggior valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti con aliquota fissata dall'amministrazione competente in misura non superiore al 33 per cento. Nel caso di opere eseguite a carico di un solo ente, il contributo è applicato e riscosso dall'ente stesso; nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'ente che ha diretto l'esecuzione dell'opera con l'aliquota del 33 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.

Nel caso di introduzione di pubblico servizio, l'azienda municipalizzata esercente il pubblico servizio ha diritto ad una quota del contributo proporzionale alle spese da essa sostenute.

Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie si applicano le corrispondenti norme previste al primo Titolo della presente legge.

Pongo in votazione l'art. 34: unanimità.

Art. 35

La Regione, le Province, i Comuni e i Consorzi di enti pubblici territoriali che intendano applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'ente impositore intende applicare il contributo.

La deliberazione, dopo il controllo da parte della Giunta provinciale, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.

Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica, altrimenti si intendono accettati i va-

lori indicati dall'amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo.

Quando l'opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggior contributo dopo la decisione degli organi competenti.

Pongo in votazione l'art. 35: unanimità.

Art. 36

L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica e dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza e la deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1° gennaio dell'anno precedente a quello della deliberazione di dar corso all'opera pubblica e alla variante di cui si tratta o a quello della scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.

Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse da quelle di cui al precedente articolo 35, il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile a queste ultime cause. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a carico del quale viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonché quella delle spese sostenute e

della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.

Se dei conferimenti sia stato già tenuto conto ai sensi dei precedenti articoli 24 e 29 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.

Pongo in votazione l'art. 36: unanimità.

Art. 37

Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 22 e le norme di cui all'articolo 31.

Pongo in votazione l'art. 37: unanimità.

Art. 38

E' nullo e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica qualsiasi patto tendente a trasferire ad altri, che non siano soggetti della presente imposta, l'onere da essa derivante.

Pongo in votazione l'art. 38: unanimità.

TITOLO III.

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 39

Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni, in base alle norme della presente legge, è di cinque anni.

Nel caso di tardivo pagamento si applicano sull'imposta dovuta gli interessi nella misura del 3 per cento semestrale.

Pongo in votazione l'art. 39: unanimità.

Art. 40

Agli effetti della presente legge, si applicano in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del capoXIX del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Per la prima applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il sindaco, entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione istitutiva, rende nota la istituzione dell'imposta stessa ed invita i contribuenti che ne abbiano obbligo a presentare le dichiarazioni, con avviso da affiggersi all'albo comunale e con pubblici manifesti.

Pongo in votazione l'art. 40: unanimità.

Art. 41

Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono sottoposte al controllo di merito da parte delle Giunte provinciali.

Agli stessi controlli sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi.

Pongo in votazione l'art. 51: unanimità.

Art. 42

Ai fini dell'applicazione della presente legge, delle dichiarazioni dei contribuenti, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 13 e delle rettifiche da parte dei Comuni, di cui all'articolo 18, nonchè della definizione finale dell'imposta stabilita

dalla presente legge, viene data pubblicità mediante affissione dei ruoli all'albo comunale.

Pongo in votazione l'art. 42: unanimità.

Art. 43

Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti Titoli, viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del Comune, salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Il 50 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente, deve essere destinato dai Comuni all'esecuzione di opere pubbliche, con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi carattere storico, ambientale e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.

Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico.

Pongo in votazione l'art. 43: unanimità.

Art. 44

La presente legge sostituisce la legge stata-

le 5 marzo 1963, n. 246, salvo gli articoli 34, 35 e 39, concernenti opere eseguite direttamente dallo Stato o con il suo concorso, l'art. 42, primo e secondo comma, concernente sanzioni penali, l'art. 52 concernente la soppressione degli articoli da 236 a 243 del testo unico per la finanza locale, e l'art. 53 concernente agevolazioni fiscali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Pongo in votazione l'art. 44: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 37 - maggioranza richiesta 27

30 sì

5 no

2 schede bianche.

La legge è approvata.

La seduta è tolta.

(Ore 13.50).